SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 232

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

01A8826

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001.

Istituzione di una seconda sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge sopra citata;

Vista la nota del 9 ottobre 2000, con la quale il Presidente della Corte di appello di Salerno ha rappresentato la necessità di istituire presso l'ufficio una seconda sezione in funzione di Corte di assise di appello, al fine di adeguare il relativo assetto organizzativo alle determinazioni già assunte con riferimento agli uffici giudiziari di primo grado operanti nell'ambito del distretto;

Rilevato infatti che all'attuale assetto organizzativo della Corte di assise di appello di Salerno in una unica sezione corrisponde una articolazione degli uffici di primo grado in due sezioni di Corte di assise e che il rapporto che si determina tra uffici di primo e secondo grado non consente una ottimale ripartizione del lavoro tra i magistrati addetti al settore;

Ritenuto che alla maggiore produttività delle Corti di assise di primo grado corrisponde un proporzionale incremento dell'attività dell'ufficio giudicante di secondo grado, giacché le sentenze emesse in primo grado dall'autorità giudiziaria, in special modo quelle relative a procedimenti per gravi fatti di sangue addebitabili alla criminalità organizzata con un alto numero di imputati, di testimoni e di collaboratori di giustizia, risultano nella generalità dei casi oggetto di impugnazione;

Considerato pertanto che il costante afflusso di nuovi procedimenti determina sovente la necessità, per l'unica sezione di Corte di assise di appello attualmente esistente, di procedere alla trattazione di nuovi maxi processi prima ancora che siano definiti quelli già pendenti e che la contemporanea trattazione di più procedimenti di tale complessità determina un considerevole ampliamento dei relativi tempi di definizione, con il concreto rischio di decorrenza dei termini imposti dallo stato di custodia cautelare in cui versano detenuti di notevole pericolosità sociale;

Valutato che la condizione di disagio rappresentata dal Presidente con la nota citata trova puntuale riscontro dall'esame dei dati statistici riferiti alla attività dell'ufficio nel corso degli ultimi quattro anni;

Considerato infatti che il consistente incremento delle pendenze finali, che nel periodo compreso tra il 1995 e il 1999 sono passate da sei a trentotto procedimenti nonostante l'elevata produttività dei magistrati addetti al settore testimoniata dal numero di procedimenti definiti, induce a ritenere che in assenza di specifici interventi la situazione di disagio sia destinata ad aggravarsi ulteriormente nel tempo;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 25 luglio 2000 («Risoluzione sui problemi posti all'amministrazione della giustizia dalla criminalità organizzata in Campania»);

Sulla proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso la Corte di appello di Salerno è istituita una seconda sezione in funzione di Corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Salerno.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella allegata al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2001

CIAMPI

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Giustizia, foglio n. 169

TABELLA *N*

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

Distretto di	Corti di assise di appello				Corti di assise			
	N.	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
Salerno	2	Salerno Salerno	Salerno	Uomini 180 Donne 180	2	Salerno Salerno	Nocera Inferiore - Sala Consilina - Salerno - Vallo della Lucania	Uomini 240 Donne 240 Uomini 240 Donne 240

01A10054

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Milovanovic Ljiljana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milovanovic Ljiljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1994 presso la scuola secondaria superiore di Valjevo (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Milovanovic Ljiljana nata a Ljig (Repubblica di Serbia) il giorno 15 aprile 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Milovanovic Ljiljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10114

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Kazazi Edmond del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kazazi Edmond ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1988 dalla scuola media statale di medicina di Tirana (Albania) al sig. Kazazi Edmond, nato a Kavaj (Albania) il giorno 22 gennaio 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kazazi Edmond è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10115

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Gajic Vladimir del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Gajic Vladimir ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinsku sestru conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinsku sestru conseguito nell'anno 1996, presso la scuola secondaria superiore di medicina di Zemun (Repubblica di Serbia), dal sig. Gajic Vladimir nato a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 23 gennaio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Gajic Vladimir è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10116

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rychlik Aniela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rychlik Aniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarki conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarki rilasciato nel 1975 dal liceo paramedico di Ostrow Wielkopolski (Polonia) alla sig.ra Rychlik Aniela nata a Ostrow (Polonia) il giorno 20 febbraio 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rychlik Aniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10118

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Sina Dashnor del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Sina Dashnor ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 aprile 2000 dalla Università - facoltà di infermieri, di Tirana (Albania) al sig. Sina Dashnor nato a Kukes (Albania) il giorno 15 aprile 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sina Dashnor è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10119

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 settembre 2001.

Parziale revoca del decreto 2 luglio 2001, concernente la revoca di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Novartis Farma S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: TANDEM, 28 capsule rigide 10 mg + 5 mg, A.I.C. n. 029475011, ditta Novartis Farma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10436

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 giugno 2001.

Sicurezza nelle gallerie stradali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice delle strada», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici 6 dicembre 1999, n. 7938, inerente la «Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»;

Considerato che l'indagine conoscitiva svolta, in applicazione di quanto previsto nella suddetta circolare, tesa alla acquisizione di ogni utile elemento circa lo stato delle gallerie, ha evidenziato notevoli difficoltà attuative;

Considerate le difficoltà evidenziate, sono sia di profilo strettamente tecnico, per le conseguenze indotte sulla sicurezza della circolazione dalla installazione simultanea di numerosi cantieri di lunga durata, necessari per i lavori di adeguamento, spesso su arterie fortemente congestionate da volumi di traffico normalmente superiori a quelli previsti in fase di progettazione, sia di natura finanziaria, per il reperimento delle relative risorse;

Considerato che un organico piano di intervento, per la messa in sicurezza delle gallerie stradali, presuppone un'opportuna modulazione temporale degli interventi

attraverso la definizione di piani pluriennali di adeguamento da parte degli enti proprietari e concessionari delle strade;

Considerato che, per converso, è possibile effettuare a breve scadenza, interventi che non arrecano rilevanti disturbi alla circolazione, che non richiedono investimenti al di fuori dei piani di manutenzione ordinaria e che consentono di ottenere sensibili miglioramenti delle attuali condizioni di sicurezza;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del CNR sullo schema di norme tecniche inerenti il miglioramento della sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali, predisposto da un apposito gruppo di lavoro interministeriale;

Considerato che nei suddetti pareri, pur valutandosi necessaria una revisione dei criteri per la definizione dell'analisi del rischio connesso all'esercizio delle gallerie, ai fini della definizione degli standard minimi, si ravvisa, comunque, l'opportunità di emanare, nelle more della emanazione delle norme tecniche, disposizioni per l'attuazione di interventi di miglioramento della sicurezza nelle gallerie;

Ritenuta pertanto, la necessità di emanare disposizioni per l'attuazione di interventi di miglioramento della sicurezza nelle gallerie in un quadro di programmazione dei lavori che tenga conto delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 6 dicembre 1999, n. 7938, che deve intendersi con il predetto atto, per la parte non richiatata, integralmente superata;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla ricognizione delle gallerie in esercizio, alla data di pubblicazione del presente decreto, con la compilazione della scheda di cui all'allegato 1 della circolare 6 dicembre 1999, n. 7938, anche in formato elettronico.

2. Gli enti proprietari o concessionari di strade, in relazione ai cantieri stradali per lavori o per interventi di manutenzione da realizzare all'interno delle gallerie stradali, debbono tenere in conto l'assoluta necessità che il loro segnalamento avvenga con congruo anticipo rispetto all'imbocco della galleria e che siano realizzati prima dell'imbocco della galleria stessa, eventuali restringimenti o cambi di carreggiata, mediante un idoneo piano di segnalamento; qualora il susseguirsi di più gallerie non renda disponibile uno spazio sufficiente per il segnalamento, questo può essere realizzato anche in galleria con ogni più opportuna cautela e, comunque, con un adeguato miglioramento delle condizioni di visibilità.

Art. 2.

1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'attuazione dei provvedimenti connessi con:

a) la verifica puntuale della corretta apposizione e stato d'efficienza di tutti i dispositivi di segnaletica orizzontale, verticale e complementare prevista dal codice della strada con particolare riferimento alla segnaletica indicante la presenza di gallerie stradali (art. 135 - fig. II 316, reg. C.d.S.), al tracciamento di zebrature di colore bianco di raccordo in dipendenza di variazioni di larghezza della piattaforma stradale tra zone di approccio e zone di galleria (fig. II 470, art. 175, reg. C.d.S.) ed al collocamento dei delineatori di margine e di galleria (fig. II 463, art. 173 e fig. II 464, art. 174, reg. C.d.S.), i cui interassi dovranno rispettare gli spaziamenti previsti;

b) l'effettuazione delle verifiche tecniche relative alla distanza di visuale libera e, ove necessario, determinazione dei relativi limiti di velocità anche in corrispondenza delle zone di approccio alla galleria;

c) la segnalazione ai prefetti interessati, nel caso si rendessero necessari provvedimenti di divieto di transito per i veicoli che trasportano talune categorie di materiali pericolosi, affinché individuino l'esistenza di eventuali percorsi alternativi, il livello di rischio degli stessi e, conseguentemente, adottino ai sensi dell'art. 6 del codice della strada i relativi provvedimenti;

d) il mantenimento delle pareti laterali delle gallerie di colore chiaro (colorazione bianca) fino ad un'altezza minima di 2,0 metri, con particolare attenzione alle zone di imbocco.

Art. 3.

1. Gli enti proprietari e concessionari di strade devono predispone entro il 31 dicembre 2002, il programma di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie alle indicazioni contenute nelle istruzioni tecniche CIE 88-1990.

Art. 4.

1. Le modalità di attuazione degli altri adempimenti previsti nella circolare 6 dicembre 1999, n. 7938, nonché gli ulteriori interventi per il miglioramento della sicurezza, ivi compresa la definizione dei criteri per l'analisi del rischio e gli adempimenti conseguenti all'art. 8/*bis* della legge 13 luglio 1999, n. 226, saranno contenuti in una specifica normativa tecnica.

Roma, 5 giugno 2001

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 370

01A10136

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 settembre 2001.

Accertamento delle operazioni di acquisto di titoli di Stato regolate in data 8 agosto 2001, eseguite ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 29 maggio 2001, con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 11 giugno 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro:

Visto l'accordo n. 017008 del 26 luglio 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del menzionato decreto 29 maggio 2001, è stato conferito l'incarico di eseguire l'operazione di acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego delle disponibilità del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 00192561 del 10 agosto 2001, con cui la Banca d'Italia ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» gli importi derivanti dalle predette operazioni di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 29 maggio 2001, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del decreto 29 maggio 2001, citato nelle premesse, si accerta che l'operazione di acquisto a valere sulle disponibilità del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato è stata regolata, in data 8 agosto 2001, come di seguito specificato:

a) buoni poliennali del Tesoro 1° novembre 1997 - 1° novembre 2027: nominale acquistato euro 230.000.000, per un controvalore pari a euro 256.482.550, di cui euro 4.021.872 relativi ai dietimi di interesse;

b) buoni poliennali del Tesoro 1° novembre 1998 - 1° novembre 2029: nominale acquistato euro 770.000.000, per un controvalore pari a euro 726.089.854, di cui euro 10.875.172 relativi ai dietimi di interesse.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti agli oneri dei prestiti oggetto della presente operazione di acquisto sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» il giorno 8 agosto 2001, fissato per il regolamento, ammonta a L. 1.902.525.468.693.

Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2001

Il direttore: CANNATA

01A1009

DECRETO 6 settembre 2001.

Rettifica del decreto 23 aprile 2001, concernente la devoluzione alla regione dell'Umbria del complesso aziendale «Il Castellaccio» sito nella provincia di Perugia (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto il proprio decreto del 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 2001, n. 108, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Il Castellaccio» sito nella provincia di Perugia (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate), è devoluto a titolo gratuito alla regione dell'Umbria;

Considerato che nel sopramenzionato decreto sono stati erroneamente indicati i seguenti elementi:

nelle premesse gli impianti sperimentali sono stati indicati in ha 16,77 anziché ha 45,29;

nell'ultima pagina dell'allegato *A* (immobili censiti nel N.C.E.U.) la consistenza della part. 98, sub 9 è stata indicata in mq 104 anziché 1104 e il foglio per la part. 98 sub. 10 e sub. 11 è stato indicato con il n. 16 anziché n. 18;

nell'allegato *B*, l'automezzo targato PC 29821 è stato indicato come FIAT 640 SDT anziché FIAT 640 e l'automezzo targato PG 27408 è stato indicato come FIAT 880DT5 anziché FIAT 850 DTS;

Vista la necessità di apportare le dovute correzioni;

Decreta:

Il decreto dell'ispettore generale capo dell'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 maggio 2001, n. 108 è così rettificato:

il comma 10 delle premesse:

considerato inoltre che nell'azienda «Il Castellaccio» insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 16,77 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

è così modificato:

considerato inoltre che nell'azienda «Il Castellaccio» insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 45,29 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

l'ultima pagina dell'allegato *A* e l'allegato *B*, entrambi allegati al citato decreto del 23 aprile 2001, sono sostituiti dai due fogli allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

Unità immobiliari censite al N.C.E.U.

Proprietà E.N.C.C. - Azienda «Il Castellaccio»

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
699	Spello	18	98	5	A/10	U	5 vani	Strada comunale del Castellaccio Piano: T
699	Spello	18	98	7-12	A/3	2	7 vani	Strada comunale del Castellaccio Piano: 1
699	Spello	18	98	8	A/3	1	3.5 vani	Strada comunale del Castellaccio Piano: T
699	Spello	18	98	9	C/6	3	mq 1104	Strada comunale del Castellaccio Piano: T
699	Spello	18	98	10	A/3	3	7,5 vani	Strada comunale del Castellaccio Piano: 1
699	Spello	18	98	11	A/3	3	6 vani	Strada comunale del Castellaccio Piano: 1

Proprietà S.A.F.

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
2	Spello	50	37	2	A/5	2	3 vani	Località Feccioli n. 14

ALLEGATO *B*

Località Castellaccio

Fiat Tipo D	RM4F5119
Fiat Uno	RM23799W
Fiat Ducato D Maxi	RM47959X
Fiat Ducato D	RM55544R
Fiat Fiorino D	RM97075M
Fiat 90C	GR18139
Fiat 160/90 Turbo DT24	PG042593
Fiat AD7	PG5835
Fiat 640	PC29821
Fiat Allis D7	PG21336
Fiat 55/76	PG44298
Fiat 60/66	PG39417
Fiat 880 DT/1	PG30888
Fiat 880 DT/2	PG31162
Fiat 880 DT/3	PG35709
Fiat 880 DTS	PG27408
Fiat OM 850	PG24003
Fiat 640 S DT	PG23999
Landini 10000	PG39418
Landini 7500	PG35710
MF 65	RM4286
ME 35	RM2122
Same Atlanta	PG9435
Unimog 411/8	PG3592
Unimog 411/9	PG9604
Fiat Allis FR9	PGAA362
MF 124	AL28035
PGS Serie Roma 54	PG43426
Rimorchio Mutti	PG9402
Rimorchio Scalvenzi	PG5342
Rimorchio Scalvenzi	PG5341
Rimorchio Pascucci	PG393
Rimorchio Scalvenzi	PG3114
Rimorchio Scalvenzi	PG1187
Rimorchio Scalvenzi	PG0364
Rimorchio Scalvenzi	PG0363
Carro Botte Mutti MS 35	FE9708

01A10113

DECRETO 14 settembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 5 settembre 2001 è pari a 93.064 miliardi di lire (pari a 48.064 milioni di euro);

Decreta:

Per il 21 settembre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantasette giorni con scadenza 17 dicembre 2001, fino al limite massimo in valore nominale di 750 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 19 settembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A10437

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2001.

Riconoscimento dell'associazione nazionale denominata «Frantoiani d'Italia», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROLIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge n. 88/1988 relativa alla norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 92242 del 1° dicembre 2000 con il quale si definiscono le finalità, le procedure e le condizioni per l'ottenimento del riconoscimento da parte delle organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari;

Visto l'atto del 14 dicembre 1999, per notaio dott. Alfio Grassi, repertorio n. 120329, con il quale viene costituita l'associazione nazionale denominata «Frantoiani d'Italia»;

Vista la nota n. 32 del 7 maggio 2001 con la quale l'associazione nazionale «Frantoiani d'Italia» ha richiesto al MIPAF il riconoscimento ai sensi del suddetto decreto del ministro n. 92242 del 1° dicembre 2000;

Considerato che la documentazione allegata alla citata nota dimostra il possesso, da parte dell'associazione nazionale «Frantoiani d'Italia», dei requisiti, imposti dal ricordato decreto del Ministro, per l'ottenimento dei riconoscimento;

Ritenuto pertanto che esistono le condizioni per la concessione del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini di cui in premessa, viene riconosciuta l'associazione nazionale denominata «Frantoiani d'Italia», con sede in viale Parioli, 50 - Roma.

Art. 2.

Il predetto riconoscimento ha durata triennale e potrà essere rinnovato, per uguale periodo di tempo, a condizione che al termine di tale periodo, l'associazione possa dimostrare di possedere i requisiti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° dicembre 2000.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10384

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 giugno 2001.

Modalità e criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis);

Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001;

Visto l'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni per il sostegno di programmi di particolare valenza e qualità finalizzati all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori;

Visto l'art. 114, comma 6, della stessa legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone vengano definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni di cui al citato art. 114, comma 4, della legge n. 388/2000;

Considerato che è necessario pertanto definire le modalità di gestione dello strumento agevolativo, nonché stabilire i criteri per l'ammissibilità e la valutazione dei programmi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto vengono stabiliti, ai sensi dell'art. 114, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni finalizzate all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro in particolari siti di cava previsti dall'art. 114, comma 4, della stessa legge n. 388/2000.

2. Tali agevolazioni sono riferite a siti di cava localizzati in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2.

Definizioni

1. Per i fini di cui all'art. 1 si intende:

a) giacimento di calcare metamorfico: calcare compatto cristallino o semi cristallino, in funzione del grado di metamorfismo, utilizzato per la produzione di pietre ornamentali;

b) sito di cava: luogo di lavoro con quota media del piazzale di cava esistente, sia all'aperto sia in sotterraneo, ovvero del ciglio superiore del fronte di cava, superiore a 300 metri, caratterizzato da una situazione dell'ammasso roccioso che, per sistemi di fratturazione e per elevate pendenze interessanti i luoghi di lavoro ed i versanti limitrofi circostanti, può determinare rischi per i lavoratori, connessi a fenomeni di instabilità dell'ammasso roccioso stesso e/o dei fronti di scavo.

Art. 3.

Programmi agevolabili e ambito d'applicazione

1. Per l'ottimale ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro di cui all'art. 2, le disponibilità finanziarie previste sono destinate al sostegno di programmi di particolare valenza e qualità — mirati prioritariamente al miglioramento delle condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso e/o dei fronti di scavo — ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune interessato, in conformità al parere dell'A.S.L. competente.

2. Gli interventi agevolabili possono riguardare sia singoli siti di cava che insiemi di siti contigui senza soluzione di continuità ed interessanti lo stesso giacimento di minerale.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, i seguenti soggetti:

a) società di persone o di capitali, imprese individuali e società cooperative titolari di autorizzazione, nel seguito definiti operatori, esercenti attività estrattive negli ambienti di lavoro di cui all'art. 2;

b) associazioni temporanee dei soggetti di cui alla lettera *a)* e/o consorzi titolari di autorizzazione, nel seguito definite associazioni di operatori, esercenti attività estrattive negli ambienti di lavoro di cui all'art. 2.

Art. 5.

Interventi ammissibili alle agevolazioni

1. Per essere ammessi al contributo, i programmi degli interventi di cui all'art. 3 devono essere ricompresi in uno dei seguenti assi:

a) risanamento ambientale;

b) miglioramento dell'ambiente e della sicurezza.

2. Nell'asse per il risanamento ambientale ricadono gli interventi riferiti ai progetti esecutivi o ai lavori per la bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. L'asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza è riservato alle piccole e medie imprese; nello stesso ricadono gli interventi riferiti a:

a) sviluppo di sistemi di gestione aziendale integrata per la tutela ambientale e per la sicurezza;

b) lavori e tecnologie mirati al miglioramento della sicurezza nel luogo di lavoro, anche attraverso azioni pilota dimostrative;

c) sistemi di monitoraggio per la prevenzione e/o protezione dei rischi.

Art. 6.

Aiuti per il risanamento ambientale

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, il contributo in conto capitale può essere concesso fino al 65% delle spese ammissibili di cui all'art. 8, secondo le modalità del regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro su un periodo di tre anni.

Art. 7.

Aiuti per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 3, il contributo in conto capitale, riferito all'investimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali, è concesso secondo le modalità del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001.

2. L'aiuto, calcolato in percentuale delle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, ha una intensità lorda non superiore:

a) al 15% per le piccole imprese;

b) al 7,5% per le medie imprese.

3. Per gli investimenti effettuati nelle aree depresse rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del trattato CE, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, la misura dell'aiuto, riferita alle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, è elevabile secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

	Piccole imprese	Medie imprese
Molise ed Abruzzo	fino al 30%	fino al 30%
Centro-Nord	fino al 18%	fino al 14%

4. Per gli investimenti effettuati nelle regioni rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)* del trattato CE, la misura dell'aiuto, riferita alle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, è elevabile secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

	Piccole e medie imprese
Calabria	fino al 65%
Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna	fino al 50%

5. Per la quota parte d'investimento ammissibile riferito a servizi forniti da consulenti esterni, il contributo in conto capitale è riconoscibile fino al 50% dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

6. L'investimento deve essere conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e l'apporto finanziario di mezzi propri da parte del beneficiario non deve essere inferiore al 25% delle spese d'investimento ammissibili.

7. Gli aiuti esentati in virtù del citato regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE, né con altre misure di sostegno comunitario e in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dallo stesso regolamento.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa comunque riferimento alle disposizioni del citato regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Per le diverse tipologie d'intervento previste per entrambi gli assi indicati nell'art. 5, comma 1, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data della domanda e riguardanti:

a) spese per servizi relative a studi ambientali, geotecnici e tecnologici, indagini geognostiche, geomeccaniche, geofisiche ed ambientali, progettazione di sistemi e metodi;

b) spese di investimento per lavori relative a progettazione esecutiva e opere, compresa la relativa direzione dei lavori, di movimento terra e di scavo, infrastrutturali interne ai siti di cava, di presidio idraulico e di rinaturazione, strettamente connesse agli interventi.

2. Sono escluse le spese generali ed amministrative dell'impresa e tutte le spese riconducibili al funzionamento dell'attività, nonché all'acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera *a)*, sono ammissibili solo se riferite a servizi forniti da consulenti esterni. Possono essere altresì considerate ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario con risorse proprie, da rendicontare per mezzo di commesse interne di lavorazione, relativamente al comma 1, lettera *b)*.

4. Per gli interventi ricadenti nell'asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sono ammissibili altresì le spese di investimento per l'acquisto di tecnologie, attrezzature e dispositivi elettronici, nonché software specificamente destinati agli interventi.

5. Tutti i pagamenti non possono essere regolati per contanti.

6. Dal totale delle spese ammissibili dovranno essere detratti i ricavi derivanti dalla eventuale commercializzazione del minerale abbattuto, sia in blocchi che come materiale tal quale.

Art. 9.

Modalità di gestione

1. Gli interventi agevolativi sono attuati con l'adozione di procedura valutativa e procedimento a graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Le agevolazioni ai programmi approvati dal comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., sono concesse ed erogate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Durata dei programmi

1. I programmi hanno una durata non superiore a tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione di cui all'art. 12, salvo casi particolari per i quali, in relazione alla particolare complessità e difficoltà tecnica, su richiesta del soggetto beneficiario, e previa approvazione del comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, per una sola volta, una proroga non superiore a 12 mesi.

Art. 11.

Presentazione della domanda

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con bando di gara da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, individua annualmente i limiti temporali per la presentazione delle domande e definisce le risorse disponibili per il relativo esercizio finanziario, nonché le modalità di calcolo dei punteggi della graduatoria. Nel bando vengono definiti altresì il modello delle domande di contributo e la relativa documentazione, nonché le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi.

2. La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata, completa della documentazione prevista, dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ovvero dal soggetto delegato nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione, al comune ed all'A.S.L. competenti entro e non oltre il termine fissato dal bando di gara di cui al comma 1, pena la decadenza della domanda.

Art. 12.

Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità dei programmi il comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, effettua l'istruttoria e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione o la reiezione dei programmi presentati, sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente con domanda formalmente completa.

2. Per lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1, il comune competente, avvalendosi degli enti facenti parte delle conferenze di servizi per le attività estrattive, ove previste, valuta la compatibilità del piano di coltivazione ordinario con il programma presentato, affinché l'intervento non venga inficiato dalla coltivazione ordinaria.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, acquisiti i relativi atti istruttori e verificatone l'esito, previo parere della commissione consultiva di cui al comma 4, formula la graduatoria dei programmi agevolabili secondo i seguenti criteri di priorità:

a) iniziative in ambienti di lavoro con sospensione dell'attività per provvedimenti dell'autorità di vigilanza;

b) indice infortunistico accertato dall'I.N.A.I.L. dell'area nella quale ricade l'iniziativa;

c) numero delle unità lavorative complessive direttamente interessate dall'intervento.

4. Per la verifica della conformità dei programmi presentati agli obiettivi della legge e per la ammissibilità e congruità delle relative spese esposte, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si avvale del parere di una commissione consultiva composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno con funzione di presidente, da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante di ogni regione interessata.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di concessione dell'agevolazione, determinandone l'entità per ciascun intervento.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì specificati gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, ai tempi e alle modalità di realizzazione del programma, gli adempimenti a suo carico, i preventivi di spesa ammessi, le condizioni ed il piano delle erogazioni, nonché la revoca o l'interruzione dei benefici e l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

Art. 13.

Variazione del programma dei lavori

1. In casi particolari, le variazioni dei programmi dei lavori delle attività ammesse a contributo, operate in base a motivate scelte tecniche, che non mutino gli obiettivi dei programmi approvati e non comportino aumenti della spesa complessiva, sono autorizzate su richiesta del soggetto beneficiario, e previa approvazione del comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 14.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 5 è effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale può concedere su richiesta dell'interessato, all'avvio dell'iniziativa, un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Il relativo saldo è effettuato successivamente all'accertamento di spesa dell'intervento.

2. Entro novanta giorni dalla data di completamento del programma il beneficiario trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell'intervento. Copia della relazione tecnica finale è trasmessa al comune interessato ed all'A.S.L. competente, che entro i successivi sessanta giorni esprimono, per gli aspetti di rispettiva competenza, un parere sulla conformità del programma realizzato al progetto approvato e sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti.

Art. 15.

Accertamenti e revoche

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalità e i criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi agevolati, avvalendosi delle competenti autorità di vigilanza.

3. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero verifica di documentazione irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili ai sensi dell'art. 75 e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) mancato rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 10 per la realizzazione del programma;

c) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa e della relazione tecnica finale entro i termini di cui all'art. 14, comma 2;

d) mancata o parziale realizzazione del programma;

e) mancata restituzione di quanto erogato e non dovuto.

4. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 3, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 308

01A10120

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 luglio 2001.

Definizione dei posti di immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2001/2002 dell'Università degli studi di Ferrara.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree;

Preso atto che l'Università degli studi di Ferrara ha provveduto a trasmettere il nuovo regolamento didattico di Ateneo contenente i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 3 luglio 2001 con cui l'Università degli studi di Ferrara rende noto che le competenti autorità accademiche hanno deliberato la disponibilità dei posti per le immatricolazioni per l'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in scienze motorie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Ferrara è determinato in centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

3. L'efficacia del presente decreto è subordinata alla approvazione del regolamento didattico di cui in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10279

DECRETO 23 luglio 2001.

Rettifica del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea in ingegneria edile-architettura, presso l'Università degli studi di Pavia, per l'anno accademico 2001/2002.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001 con il quale sono stati definiti il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto e ai corsi di laurea in architettura (tabella XXX O.D.U.), nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del predetto decreto ministeriale 4 luglio 2001 ed, in particolare il numero dei posti indicati per l'Università di Pavia riservati agli studenti non comunitari che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001 con il quale si è provveduto a modificare, in pari data, il suindicato decreto ministeriale e a prevedere la definizione dei posti per l'Università dell'Aquila;

Viste le disposizioni diramate da questa amministrazione in data 4 maggio 2001 con le quali sono state disciplinate le modalità per le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari presso gli atenei italiani;

Visto l'allegato 4, parte integrante delle predette disposizioni, in cui risulta il contingente dei posti che ciascuna università ha riservato per i singoli corsi agli studenti stranieri che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 86;

Considerato che le ricordate disposizioni sono state a suo tempo pubblicizzate e diramate alle varie rappresentanze diplomatiche al fine di consentire agli studenti interessati di produrre domanda di preiscrizione entro la data dell'8 giugno 2001 ai singoli corsi universitari per i quali le università hanno riservato il relativo numero dei posti;

Considerato che il richiamato allegato 4 prevede per il corso di laurea in ingegneria edile-architettura presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia numero cinque posti riservato agli studenti stranieri;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all'esatta definizione del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea di ingegneria edile-architettura presso l'Università di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2001, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti non comunitari residenti all'estero è rettificato da 333 a 338.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2001 è apportata la seguente modifica:

Università di Pavia, facoltà di ingegneria, corso di laurea in ingegneria edile-architettura classe 4S: cinque posti per gli studenti non comunitari che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10106

DECRETO 23 luglio 2001.

Ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di durata triennale e ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2001/2002.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2001 con il quale è stato determinato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di durata triennale e di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del predetto decreto ministeriale 2 luglio 2001 ed, in particolare, il numero dei posti definiti in quindici per l'Università di Pavia e riservati per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5, al corso di diploma universitario in tecnico di radiologia medica o corso di laurea afferente alla classe 3 e non venticinque così come deliberato dai competenti organi accademici;

Vista la richiamata tabella ed, in particolare, il numero dei posti definiti in venti per l'Università di Palermo e riservati per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5, al corso di diploma universitario in logopedista o corso di laurea afferente alla classe 2, diversamente da quanto deliberato dai competenti organi accademici;

Vista la nota in data 19 giugno 2001 con la quale l'Università di Verona comunica che è in corso la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in fisiopatologia cardiocircolatoria in corso di laurea di primo livello della classe delle lauree delle professioni sanitarie tecniche e indica l'offerta potenziale formativa per le immatricolazioni relative all'anno 2001/2002;

Vista la richiamata tabella ed, in particolare, il numero dei posti definiti per il corso in tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

Vista la nota in data 9 luglio 2001 con la quale l'Università «Federico II» di Napoli richiede, sulla base della delibera assunta dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, che venga ridotto il numero dei posti definito con il richiamato decreto ministeriale 2 luglio 2001 per il corso di tecnico sanitario di radiologia medica in considerazione della comunicazione resa dall'assessorato regionale alla sanità in merito al fabbisogno formativo regionale per la specifica figura del tecnico sanitario di radiologia medicina;

Vista la nota 9 luglio 2001 con la quale l'Università di Bologna chiede l'ampliamento dei posti definiti con il più volte richiamato decreto ministeriale 2 luglio 2001 per il corso universitario di infermiere, a fronte delle rilevanti esigenze del Servizio sanitario regionale;

Considerato che con la richiamata nota l'Università di Bologna comunica che la richiesta è adeguata alle strutture disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia e le aziende del Servizio sanitario regionale, appositamente convenzionate;

Vista la nota in data 10 luglio 2001 con la quale l'Università di Pavia chiede, a fronte della delibera assunta dal senato accademico, l'ampliamento del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma di infermiere in considerazione della motivata esigenza rappresentata dall'ospedale di Treviglio di formare un maggior numero di infermieri a seguito delle note difficoltà di reperire personale infermieristico sul mercato del lavoro;

Preso atto che, con il previsto parere reso in data 28 giugno 2001, il Ministero della sanità ha sottolineato la opportunità di prevedere un maggior numero di accessi per il corso di infermiere rispetto al totale proposto, risultante dalle potenzialità comunicate da tutte le sedi universitarie, stante la necessità di formare circa ventimila infermieri al fine di arginare i disservizi e i disagi a tutti i livelli assistenziali che derivano dall'attuale organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;

Vista la nota in data 9 luglio 2001 con la quale l'Università di Bologna comunica che il corso di diploma di tecnico audioprotesista è stato attivato con decreto rettorale n. 31 del 4 luglio 2001 a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 e si indicano le relative potenzialità formative;

Visto il decreto rettorale 13 febbraio 2001 con il quale viene inserito nel nuovo ordinamento dell'Università di Bologna il diploma universitario di tecnico audioprotesista;

Considerato che con il ricordato parere il Ministero della sanità ha anche sottolineato che per quanto attiene al corso per i tecnici di audioprotesi andrebbe previsto un maggior numero di accessi a fronte del numero proposto, richiamando l'esigenza di prevedere una formazione che possa soddisfare la domanda di prestazioni, come più volte sottolineata dall'associazione professionale;

Considerata la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di durata triennale e corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2001/2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2001 di cui alle premesse è modificato nel senso che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di durata triennale e di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni destinati per gli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 9, comma 5, risulta essere il seguente:

diploma di tecnico sanitario di radiologia medica (o corso laurea afferente classe 3) da 678 a 673;

diploma di logopedista (o corso laurea afferente classe 2): da 316 a 296;

diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (o corso laurea afferente classe 3): da 47 a 57;

diploma di infermiere (o corso laurea afferente classe 1): da 10.087 a 10.227;

diploma di tecnico di audioprotesista (o corso laurea afferente classe 3): da 203 a 209.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica (o corso laurea afferente classe 3):

Università di Pavia: da 15 a 25 posti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 286, art. 39, comma 5;

Università «Federico II» di Napoli: da 55 a 40 posti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5;

corso di diploma universitario in logopedista o corso di laurea afferente alla classe 2: Università di Palermo: da 20 a 0 posti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5;

diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (o corso laurea afferente classe 3): Università di Verona: 10 posti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 1;

corso di diploma universitario di infermiere (o corso laurea afferente classe 1):

Università di Bologna: da 320 a 420 posti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5;

Università di Pavia: da 220 a 260 posti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5;

corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista (o corso laurea afferente classe 3): Università di Bologna: 6 posti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10108

DECRETO 23 luglio 2001.

Definizione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della cultura e in scienze della comunicazione per l'anno accademico 2001/2002, presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 11 luglio 2001 con cui l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia chiede ai sensi del richiamato art. 1, comma 1, lettera *e)* della legge n. 264/1999, la programmazione, sulla base delle proprie potenzialità formative, ai corsi di laurea in scienze della cultura e in scienze della comunicazione per l'anno accademico 2001/2002;

Preso atto che i predetti corsi di laurea risultano attivati nell'anno accademico 1998/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è così determinato:

corso di laurea in scienze della cultura: 100 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 10 per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in scienze della comunicazione: 200 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 10 per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10280

DECRETO 9 agosto 2001.

Definizione dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea in comunicazione internazionale, presso l'Università per stranieri di Perugia, per l'anno accademico 2001/2002.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto e 11 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;

Preso atto che l'Università per stranieri di Perugia ha provveduto a trasmettere il nuovo regolamento didattico di ateneo contenente i progetti dei corsi di studio di primo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale ha, nella seduta del 26 luglio 2001, espresso il proprio parere in merito al predetto regolamento didattico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 31 luglio 2001 con cui l'Università per stranieri di Perugia chiede la programmazione al corso di laurea in comunicazione internazionale, ricompreso nel ricordato ordinamento didattico;

Visto l'estratto del verbale della seduta del consiglio accademico in data 25 luglio 2001, nel quale viene deliberato, in funzione della prossima attivazione del corso di laurea in comunicazione internazionale, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno del citato corso di laurea;

Decreta:

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in comunicazione internazionale dell'Università per stranieri di Perugia è determinato in quattrocento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. L'efficacia del presente decreto è subordinata alla approvazione del regolamento didattico di cui in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10107

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. American Uniform Company, unità di Avellino. (Decreto n. 30149).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte del limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. American Uniform Company, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 31 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in

data 10 maggio 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 14 maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato, a 25,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 148 unità, di cui 8 dipendenti part-time da 20 ore medie settimanali a 12 ore e 30 minuti medie settimanali, su un organico complessivo di 166 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 14 maggio 2001 al 13 maggio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. American Uniform Company, con sede in Avellino, unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 148 unità, di cui 8 dipendenti part-time da 20 ore medie settimanali a 12 ore e 30 minuti medie settimanali, su un organico complessivo di 166 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. American Uniform Company, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9984

DECRETO 18 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, unità di Villacidro. (Decreto n. 30150).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 12 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavortatori in data 15 febbraio 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1º marzo 2001, la riduzione

massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato, a 25,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero di lavoratori pari a 19 unità, e la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore medie settimanali a 15 ore medie settimanali per una unità, su un organico complessivo di 24 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, e la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore medie settimanali a 15 ore medie settimanali per una unità, su un organico complessivo di 24 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9985

DECRETO 18 luglio 2001.

Modifica al decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, unità di Villacidro. (Decreto n. 30151).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte del limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 4 aprile 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale n. 29388 del 21 dicembre 2000 di concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula del contratto di solidarietà in favore di 20 lavoratori con una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore medie settimanali;

Vista la nota aziendale del 26 aprile 2001, integrativa alla richiesta di contratto di solidarietà, con cui la ditta ha corretto e chiarito alcuni dati relativi alla suddetta domanda e da cui è emerso che l'impiegato amministrativo sig. Luigi Murgia, interessato al contratto di solidarietà a decorrere dal 1° maggio 2000, ha effettuato una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 15 ore settimanali anzichè da 40 a 25 ore settimanali;

Ritenuto pertanto, fermo restando quanto disposto con il predetto decreto direttoriale n. 29388 del 21 dicembre 2000, di autorizzare il trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà anche al surrichiamato lavoratore secondo la riduzione oraria concordata con l'azienda;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicate, fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 29388 del 21 dicembre 2000, la riduzione dell'orario di lavoro applicato nei confronti dell'impiegato amministrativo sig. Luigi Murgia deve intendersi da 40 a 15 ore settimanali anzichè da 40 a 25 ore settimanali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9986

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, unità di Solbiate Arno. (Decreto n. 30156).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la, nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 538 in data 14 aprile 2000, con la quale il tribunale di Busto Arsizio (Varese), ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Calzificio Carabelli;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 16 giugno 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 21 giugno 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 ottobre 2000 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal commissario straordinario;

Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 16 giugno 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 25 luglio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 aprile 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, con sede in Solbiate Arno (Varese), unità in Solbiate Arno (Varese), per un massimo di 228 unità lavorative è prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 2001 al 27 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9987

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.c. a r.l. coop. Libera Stampa, unità di Roma. (Decreto n. 30157).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.c. a r.l. coop. Libera Stampa;

Visto il decreto direttoriale datato 7 marzo 2000 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 dicembre 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.c. a r.l. coop. Libera Stampa, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 4 unità lavorative in CIGS per il periodo dal 23 giugno 2001 al 22 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9988

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale in liquidazione, unità di redazione di Bologna e redazione di Firenze. (Decreto n. 30158).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui, all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale in liquidazione;

Visto il decreto direttoriale datato 19 luglio 2000 e successivi, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale in liquidazione, con sede in Roma, unità di:

redazione di Bologna, per un massimo di ventisei unità lavorative in C.I.G.S.;

redazione di Firenze, per un massimo di sei unità lavorative in C.I.G.S.,

per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9989

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale in liquidazione, unità di redazione di Bologna e redazione di Firenze. (Decreto n. 30159).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale in liquidazione;

Visto il decreto direttoriale datato 19 luglio 2000 e successivi, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale in liquidazione, con sede in Roma, unità di:

redazione di Bologna, per un massimo di sette unità lavorative in C.I.G.S.;

redazione di Firenze, per un massimo di due unità lavorative in C.I.G.S.,

per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9990

DECRETO 27 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, unità di Palermo. (Decreto n. 30160).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 5, commi 1 e 10 nonché l'art. 7, comma 7;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto l'art. 78, comma 15, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto, fino al 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità di cui al sopracitato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 28 maggio 2001, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 78, comma 15, lettera *a)*, della legge n. 388/2000, registrato dalla Corte dei conti il 25 giugno 2001, registro n. 4, foglio n. 362;

Vista l'istanza della società S.p.a. Emanuele Fiorentino, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 25 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 dicembre 2000, stabilisce per un periodo di undici mesi, decorrente dal 1º gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,30 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore commercio applicato, a 30,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasei unità, su un organico complessivo di sessantaquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell' ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 30 novembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, con sede in Palermo, unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per undici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,30 ore settimanali a 30,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasei unità, su un organico complessivo di sessantaquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9991

DECRETO 27 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.F.F. Metallurgica F.lli Frisardi, unità di Messina. (Decreto n. 30161).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. M.F.F. Metallurgica F.lli Frisardi inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 13 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 marzo 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale dell'industria metalmeccanico applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità su un organico complessivo di 28 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.F.F. Metallurgica F.lli Frisardi, con sede in Messina, unità di Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventriquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 28 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.F.F. Metallurgica F.lli Frisardi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10033

DECRETO 27 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, unità di Brugnato. (Decreto n. 30162).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Consorzio Liguria inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 18 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 maggio 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 5 aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato, a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 84 unità su un organico complessivo di 202 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 2001 al 4 aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia), unità di Brugnato (La Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 84 unità, su un organico complessivo di 202 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10034

DECRETO 27 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, unità di Modugno. (Decreto n. 30163).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Consorzio Liguria inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo della stesso, in data 25 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 maggio 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 3 maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unità su un organico complessivo di 202 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 2001 al 2 maggio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia), unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settima-

nali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unità, su un organico complessivo di 202 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10035

DECRETO 27 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Antonelliana, unità di Torino. (Decreto n. 30164).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 12 aprile 2001 con il quale la società S.c. a r.l. Antonelliana è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 aprile 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Antonelliana, con sede in Torino, unità di Torino, per un massimo di 24 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 2001 al 22 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10036

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.E., unità di Roma. (Decreto n. 30165).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 23 dicembre 1995 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della S.p.a. C.A.E., con sede e stabilimento in Roma, soltanto per i primi sei mesi ed è stato con-

cesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994;

Vista l'istanza tendente ad ottenere la proroga del suddetto trattamento per il periodo successivo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma del successivo semestre dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994;

Visto il decreto direttoriale del 17 ottobre 2000, n. 29040, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 5 marzo 1994 e sino all'11 luglio 1994, e non già dal 12 gennaio 1994, come richiesto dalla società di cui trattasi, in quanto è stata applicata la decurtazione per tardiva presentazione dell'istanza medesima, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 164/1975;

Considerato che, pur essendo stata, detta istanza presentata fuori termine per quanto stabilito dall'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998, la decurtazione non è applicabile in ottemperanza a quanto recentemente deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2491 a cui questa amministrazione ha stabilito di uniformarsi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia;

Ritenuto, pertanto, di annullare il decreto direttoriale 17 ottobre 2000, n. 29040, e di concedere la proroga del citato trattamento per l'intero periodo semestrale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.E., con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 72 unità lavorative, per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1994 con decorrenza 12 gennaio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 2000, n. 29040.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10037

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TRW Italia (gruppo TRW Inc. - USA), unità di Livorno. (Decreto n. 30166).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. TRW Italia (gruppo TRW Inc. - USA), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 4 agosto 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TRW Italia (gruppo TRW Inc. - USA), con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), unità di Livorno - Manodopera diretta (Livorno), per un massimo di 21 unità lavorative per il periodo dal 3 aprile 2001 al 31 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 2001 con decorrenza 3 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10038

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto, unità di prod.ve in Casarano. (Decreto n. 30167).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Filanto, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto, con sede in Casarano (Lecce), unità di prod.ve in Casarano (Lecce), per un massimo di 1120 unità lavorative per il periodo dal 12 gennaio 2001 all'11 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2001 con decorrenza 12 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10039

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Acerra, Milano e Ottana. (Decreto n. 30168).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Montefibre, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 23 maggio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 24 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 4 maggio 2000;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli), per un massimo di 118 unità lavorative; Milano, per una massimo di 4 unità lavorative; Ottana, per un massimo di 8 unità lavorative per il periodo dal 24 ottobre 2000 al 23 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 2000 con decorrenza 24 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10040

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, unità di Livorno. (Decreto n. 30169).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 7 maggio 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 22 novembre 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, con sede in Livorno, unità di Livorno, per un massimo di 12 unità lavorative, per il periodo dal 22 maggio 2001 al 21 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 22 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10041

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio investimenti produttivi, unità di Carrara. (Decreto n. 30170).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Consorzio investimenti produttivi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 15 luglio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio investimenti produttivi, con sede in Carrara (Massa), unità di Carrara (Massa), per un massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 2001 con decorrenza 15 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10042

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arquata Cementi, unità di Cava di Voltaggio, stabilimento e ufficio vendite di Alessandria. (Decreto n. 30175).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Arquata Cementi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000 e successivi, con i quali è stato concesso il suddetto trattamento per il periodo dal 4 ottobre 2000 al 3 aprile 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arquata Cementi, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria), unità di Cava di Voltaggio (Alessandria), stabilimento e ufficio vendite di Alessandria per un massimo di 34 unità lavorative per il periodo dal 4 aprile 2001 al 3 ottobre 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2001, con decorrenza 4 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10095

DECRETO 27 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Rifle, unità di Barberino del Mugello. (Decreto n. 30176).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Super Rifle;

Visto il decreto direttoriale datato 29 gennaio 2001, con il quale è stato concesso il trattamento di CGIS per il periodo dal 7 agosto 2000 al 4 agosto 2001 per un numero massimo di 130 dipendenti;

Vista la nota del 26 marzo 2001, con la quale la predetta società ha fatto presente che nel periodo dal 7 agosto 2000 al 4 agosto 2001, sono stati sospesi fino ad un numero massimo di 160 lavoratori;

Considerato tuttavia che la citata società aveva indicato nel verbale di consultazione sindacale redatto in data 26 giugno 1999 presso il Ministero del lavoro - Direzione generale rapporti di lavoro, che il numero di lavoratori sospesi previsti era pari a 266 unità;

Ritenuta, pertanto, la necessità di autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore di un numero massimo di 160 unità lavorative, anziché di 130, per i sopra indicati periodi;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicate, e fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 26503 del 29 gennaio 2001, i lavoratori dipendenti della ditta S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino del Mugello (Firenze), unità di Barberino del Mugello (Firenze), interessati al trattamento straordinario di integrazione salariale risultano essere pari a 160 unità anziché 130.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10096

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biomasse Italia, unità di Crotone. (Decreto n. 30177).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Biomasse Italia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, relativamente al periodo 23 novembre 2000-22 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001, con il quale è stata revocata l'approvazione del suddetto programma limitatamente al periodo dal 14 maggio 2001 al 22 maggio 2001;

Visti i decreti direttoriali del 23 marzo 2000 e del 19 settembre 2000, che hanno autorizzato la concessione del trattamento di CGIS rispettivamente per il periodo dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2000 e dal 23 maggio 2000 al 22 novembre 2000;

Ritenuto quindi di dover limitare la concessione della proroga del trattamento di CIGS fino al 13 maggio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicate, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale limitatamente al periodo dal 23 novembre 2000 al 13 maggio 2001 a favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Biomasse Italia, con sede in Crotone, unità di Crotone, per un massimo di venticinque unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10097

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuove tecnologie industriali, unità di Campolungo di Ascoli Piceno. (Decreto n. 30186).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 2193 del 14 marzo 2001, pronunciata dal tribunale di Ascoli Piceno, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Nuove tecnologie industriali;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 marzo 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuove tecnologie industriali, con sede in Ascoli Piceno, unità in zona industriale Campolungo di Ascoli Piceno, per un massimo di 16 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 2001 al 14 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9820

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General Avia, unità di Passignano. (Decreto n. 30187).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 66701 del 16 maggio 2001, pronunciata dal tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. General Avia;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 maggio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General Avia, con sede in Roma, unità in Passignano (Perugia), per un massimo di 53 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 maggio 2001, al 15 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9821

DECRETO 17 agosto 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 23 maggio 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Edil Coop a r.l.», con sede in Orroli (Nuoro), costituita in data 12 novembre 1982, rogito notaio Fadda, repertorio n. 23474, registro società n. 11248 del tribunale di Cagliari, BUSC n. 1168/197829;

2) società cooperativa «Nuova Olimpia a r.l.», con sede in Orosei (Nuoro), costituita in data 13 aprile 1985, rogito notaio Becchetti, repertorio n. 3294, registro società n. 1656 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 1231/212278;

3) società cooperativa «S.p.a. Tor. a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita in data 15 luglio 1988, rogito notaio Castiglia, repertorio n. 6388, registro società n. 898 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1388/236621;

4) società cooperativa «Sa Pruna a r.l.», con sede in Urzulei (Nuoro), costituita in data 8 ottobre 1987, rogito notaio Castiglia, repertorio n. 4311, registro società n. 808 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1390/237153;

5) società cooperativa sociale «Smile a r.l.», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 19 aprile 1994, rogito notaio Marinelli, repertorio n. 5462, registro società n. 3683 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 1508/267543;

6) società cooperativa «Il Girasole a r.l.», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 4 aprile 1996, rogito notaio Marinelli, repertorio n. 8319, registro società n. 116374/96 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1546/276188;

7) società cooperativa «Sardegna 2000 a r.l.», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita in data 27 marzo 1997, rogito notaio Lomonte, repertorio n. 960, registro società n. 68788/97 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1553/280039;

8) società cooperativa «Gruppo Pastori Urzulei a r.l.», con sede in Urzulei (Nuoro), costituita in data 15 gennaio 1997, rogito notaio Marinelli, repertorio n. 9612, registro società n. 67014/97 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1575/280474;

9) società cooperativa «40 Parallelo a r.l.», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita in data 29 aprile 1997, rogito notaio Lomonte, repertorio n. 1064, registro società n. 78974/97 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1576/280475.

Nuoro, 17 agosto 2001

Il direttore provinciale reggente: MURA CHERCHI

01A10123

DECRETO 27 agosto 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 139 del 5 giugno 2001 con la quale la provincia di Reggio Emilia designa l'avv. Natalia Maramotti e la rag. Donatella Ferrari rispettivamente quali consigliera di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Natalia Maramotti e della rag. Donatella Ferrari allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Emilia;

Decreta:

L'avv. Natalia Maramotti e la rag. Donatella Ferrari sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM STUDI DI NATALIA MARAMOTTI

Studi e formazione.

1978: diploma di maturità classica (58/60) presso liceo Ludovico Ariosto di Reggio Emilia.

Luglio 1983: laurea in giurisprudenza con lode presso l'Università degli studi di Parma.

1984/85: dipendente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia S.p.a. - Tesoreria.

1985/1997: dipendente Cassa di risparmio di Reggio Emilia - S.p.a. addetta al servizio legale e contenzioso con funzione di gestione e di consulenza.

Gennaio 1989: iscrizione all'albo speciale degli avvocati.

Dal 1993 ad oggi: membro dei consigli infanzia-città della scuola comunale dell'infanzia «Tondelli» e successivamente «Villetta» quale genitore.

Dal 1998: inizio libera professione presso lo studio legale associato Catellani e Romolotti.

Dal 1999: membro del centro di azione giuridica di Legambiente; consulente legale del collegio regionale delle guide alpine dell'Emilia-Romagna.

2000: master in diritto ambientale organizzato dall'Università di Bologna - sede di Ravenna.

Che per storia e convinzioni personali riconosce la rilevanza e la necessità di tale figura, anche e soprattutto oggi, in presenza di un quadro normativo che in materia di lavoro tende a una progressiva compressione delle garanzie di tutela dei lavoratori con particolari ricadute a carico delle lavoratrici, ancora maggiormente esposte a condotte discriminatorie;

Che il fatto di aver personalmente sperimentato una vicenda, che ha soggettivamente percepito come fortemente lesiva del principio delle pari opportunità, ha acuito la sensibilità personale verso tali problematiche;

Che sussiste, in capo all'esponente, una specifica competenza giuridica, non influente rispetto a tale ruolo, discendente dalla formazione; infatti la sottoscritta svolge la professione di avvocato, quale libera professionista, dal 1998 e precedentemente, a far data dall'iscrizione all'albo speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ossia dal 1989, quale dipendente presso un istituto di credito.

Tutto ciò premesso nel condividere la modalità prescelta per reperire un soggetto idoneo a ricoprire il ruolo, infatti è compito delle istituzioni ricercare anche nella società civile talenti, pulsioni, patrimoni di competenze e passioni che possano esprimersi a beneficio della collettività.

Fa istanza affinché sia tenuta in considerazione la presente candidatura.

INTEGRAZIONE CURRICULUM STUDI DI NATALIA MARAMOTTI

Formazione.

Gennaio 1997: frequenza di un corso di formazione, organizzato da Cassa di risparmio di Reggio Emilia ai fini di orientare le dipendenti circa la normativa di pari-opportunità, denominato «Posizionamento in ruolo» e tenuto dalla dott.ssa Marcella Chiesi dello studio DUO di Roma e dalla dott.ssa Graziella Isella.

Dal 1998/1999: collaborazione a mezzo di consulenza volontaristica con la consigliera provinciale di parità, sig.ra Anna Maria Mariani, con particolare riferimento alla fattibilità dell'istituzione di una associazione di volontariato professionale di avvocate disposte ad affiancare la consigliera regionale nella fase di formazione dei giudizio sulla sussistenza della violazione, e la conseguente meritevolezza dell'intervento della consigliera in seguito alla segnalazione di discriminazioni da parte delle lavoratrici.

ALLEGATO

CURRICULUM STUDI DI DONATELLA FERRARI

Esperienze professionali.

1991-2000: studio Ferrari & Prampolini Reggio Emilia; socia in studio associato - gestione dei due studi, totale di venti dipendenti.

1991: studio Ferrari & Prampolini Reggio Emilia; socia in studio associato - secondo studio in Montecavolo, tre dipendenti.

1986-1990: studio Ferrari & Prampolini Reggio Emilia; socia in studio associato - studio in Reggio Emilia, sette dipendenti.

1981-1985: studio associato Reggio Emilia; socia in studio associato - studio in Albinea, due dipendenti.

1977-1981: A.R.C.I. provinciale RE Reggio Emilia; dipendente e responsabile amministrativo.

Istruzione.

1992: albo dei sindaci revisori Reggio Emilia - abilitazione come sindaco revisore.

1988: ordine dei ragionieri commercialisti Reggio Emilia - abilitazione all'ordine dei ragionieri commercialisti - abilitazione come consulente del lavoro.

1972-1976: istituto «Scaruffi» Reggio Emilia - diploma di ragioneria, votazione 60/60.

Incarichi ricoperti.

Collegio sindacale C.R.P.A.

Collegio sindacale Istituto zootecnico consorziale.

Collegio sindacale società S3 Soncini S.r.l.

Collegio sindacale Viano 2000 S.r.l.

Collegio sindacale Incontro S.c.r.l.

Collegio sindacale circolo tennis Albinea S.r.l.

Curatore fallimentare.

Esperienze politico-sociali.

Militanza in movimenti studenteschi e giovanili. Militanza in organizzazioni femminili (UDI).

Consigliere comunale ed assessore al bilancio e personale nel comune di Albinea dal 1985-1988.

Obiettivi.

Oggi ho deciso di dedicare più tempo alla famiglia e alla comunità riducendo i miei impegni lavorativi e sono interessata ad un impegno nel sociale.

01A10062

DECRETO 27 agosto 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della provincia di Como.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il provvedimento registro n. 51/00 del 21 dicembre 2000, con il quale il presidente della provincia di Como designa la sig.ra Paola De Dominicis e la sig.ra Tonina Santi rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Paola De Dominicis e della sig.ra Tonina Santi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Visto il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro con cui è stato ritenuto opportuno rinviare ad apposita commissione tecnica esaminatrice la selezione delle candidature per la nomina a consigliere di parità;

Vista la nota n. 14950 del 6 giugno 2001 con la quale l'amministrazione provinciale di Como ha preso atto del suddetto rinvio;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della succitata commissione tecnica esaminatrice;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Como;

Decreta:

La sig.ra Paola De Dominicis e la sig.ra Tonina Santi sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 agosto 2001

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI DE DOMINICIS PAOLA

Studi e formazione.

1998: laureanda in lettere classiche presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università «Federico II» di Napoli;

1979: diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico statale «Pansini» di Napoli.

Conoscenze linguistiche.

Inglese: discreto livello di comprensione scritta;

Tedesco: conoscenza scolastica.

Formazione complementare.

Ottobre-dicembre 2000: partecipazione al percorso di bilancio di competenze organizzato dallo studio professionale Imagines di Milano;

Marzo-maggio 2000: attestato di partecipazione per la frequenza dei seguenti laboratori monotematici: il servizio dell'accoglienza, il servizio dell'informazione, la consulenza orientativa e di un percorso di formazione sul rapporto con le imprese nell'ambito dei servizi all'impiego. I laboratori sono stati organizzati in occasione del progetto comunitario Now-Reda - Réseau Européе d'Accompagnement Femmes vers l'emploi: Lombardia - Piemonte - Valle d'Aosta dall'ENAIP di Torino e Pari e Dispari di Milano.

Marzo 1999-maggio 2000: corso di formazione sulle politiche attive del lavoro e sulle caratteristiche dei servizi all'impiego della durata di 80 ore, organizzato dall'Agenzia regionale per l'impiego della regione Lombardia, nell'ambito del progetto F.S.E. Ob. 4.1.3 «Monitoraggio dei servizi all'impiego in Lombardia con particolare riguardo all'utenza adulta e alle possibilità di sviluppo di un sistema di formazione continua».

Ottobre 1998-maggio 1999: certificato di frequenza con profitto del corso regionale di «Office Automation» di 250 ore organizzato dall' ENFAP Lombardia di Como.

1998: diploma di qualifica professionale di «Consigliera di parità» conseguito a conclusione di un corso F.S.E./regione Lombardia della durata 800 ore di cui 240 ore di stage. «Consigliera di parità». Il corso ha previsto moduli d'approfondimento di tematiche relative alla progettazione e gestione di interventi che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro. In particolare sono state analizzate 5 aree: diritto del lavoro - sociologia del lavoro - economia - statistica - comunicazione. Progettazione e presentazione di un intervento di azione positiva a sostegno dell'inserimento lavorativo delle donne nella provincia di Como con attività di orientamento e formazione personale come punto di partenza/strategie per autoproporsi nel mercato del lavoro.

1996 settembre-ottobre: corso per bibliotecari su «La lettura in biblioteca» organizzato dall'amministrazione provinciale di Como (attestato di frequenza).

1995: corso di informatica di base organizzato dal CNA di Como. In particolare modalità di lavoro in ambiente Windows ed uso discreto del sistema di videoscrittura.

Esperienze lavorative.

Novembre-dicembre 2000: incarico di prestazione professionale come operatrice dello sportello di orientamento scolastico-professionale del CITE di Milano;

Marzo 1999-ottobre 2000: incarico per attività di consulenza e rilevazione nell'ambito del progetto FSE Ob 4.1.3 «Monitoraggio dei servizi all'impiego in Lombardia con particolare riguardo all'utenza adulta e alle possibilità di sviluppo di un sistema di formazione continua». Tale progetto ha l'obiettivo di integrare il dato meramente quantitativo con un'analisi-valutazione di tipo qualitativo che permetta di rilevare la situazione «reale» del territorio lombardo;

Giugno 1999-dicembre 1999: incarico di consulenza come referente operativo del comune di Cantù nell'ambito del progetto Recife - Centro risorse regionale per l'integrazione delle donne nella vita economica - realizzato dalla regione Lombardia;

Aprile-settembre 1999: incarico di collaborazione professionale, in qualità di tutor d'aula, nell'ambito del progetto n. 217 POM/RR/32, del corso di formazione per «Sviluppo manageriale delle donne titolari d'impresa» per un totale di 80 ore. Il progetto organizzato dal comitato impresa donna Emilia-Romagna coinvolge quattro regioni del centro nord con l'intento di disseminare una tecnologia di affiancamento della formazione innovativa quale il mentoring;

Aprile-luglio 1999: incarico di collaborazione professionale, in qualità di tutor d'aula, nell'ambito del progetto Now Cree «Centri di servizi innovativi per la promozione e lo sviluppo delle imprese artigiane e le PMI» per un totale di circa 130 ore. Tale progetto, promosso e realizzato dal comitato impresa donna e da ECIPA Lombardia, ha l'obiettivo di favorire la declinazione dei servizi a favore dell'autoimprenditoria e dell'autoimpiego alle specifiche esigenze delle donne;

Novembre 1998-luglio 1999: incarico di prestazione professionale, in qualità di tutor d'aula, del corso F.S.E. per consigliera di parità, organizzato nell'ambito di un progetto NOW promosso dall'associazione «Ancorpari + ISO». Tale corso ha permesso di formare in aula trenta donne laureate provenienti da tre regioni: Lombardia, Lucania e Calabria. I moduli formativi hanno riguardato: economia del lavoro, diritto del lavoro, sociologia del lavoro, organizzazione del lavoro, metodi e tecniche di comunicazione;

Giugno-dicembre 1998: incarico di prestazione professionale presso il CITE di Milano, regione Lombardia, come operatrice dello sportello di orientamento scolastico professionale. Le attività svolte sono state:

a) counselling individuale;

b) informazioni sull'offerta formativa scolastica e professionale prevista per giovani e adulti;

c) tecniche di ricerca del lavoro e informazioni sul M.d.L.

Febbraio-maggio 1998: attività di monitoraggio a testimoni privilegiati nell'ambito della ricerca «Cooperative in rosa: nuovi sistemi di flessibilità per l'imprenditorialità femminile tra produzione e riproduzione», promossa dal Ministero del lavoro in collaborazione con l'associazione Ancorpari sul territorio della regione Lombardia, in accordo con le autorità competenti locali;

Febbraio-marzo 1998: ideazione e stesura, attraverso un lavoro d'equipe, con funzionari esperti in orientamento e formazione della regione Lombardia, di un progetto denominato «Sportello internazionale donna», in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini. (1996-2000);

1997: stage presso il CITE di Varese dal 3 novembre 1997 al 19 dicembre 1997, svolgendo attività di affiancamento presso lo sportello di orientamento scolastico professionale rivolto a donne giovani e adulte al fine di facilitarne la collocazione/ricollocazione nel mercato del lavoro. In particolare ho seguito interventi di counseling, individuale e di gruppo, di stesura di un bilancio personale e professionale, di realizzazione di uno o più progetti professionali individualizzati. La metodologia utilizzata ha come fondamento teorico il metodo «retravailler» nato in Francia agli inizi degli anni '70;

Aprile 1997: animatrice nell'ambito della settimana intitolata «Futuro a 20 anni» organizzato da CITE, provincia e comune di Como con realizzazione di laboratori di orientamento rivolto ad alunni dell'ultimo anno delle scuole medie di secondo grado della provincia di Como;

Aprile 1996-marzo 1997: operatrice presso lo sportello informagiovani del comune di Como:

colloqui individuali di orientamento scolastico e lavorativo, con approfondimento della tematica anche con la partecipazione a convegni del settore;

rassegna stampa (di alcuni quotidiani su tematiche relative a formazione universitaria e post-universitaria, mondo del lavoro e principali manifestazioni culturali e dello spettacolo);

promozione di iniziative e progetti culturali;

analisi e bilancio, in un gruppo di lavoro, degli indicatori di qualità da utilizzare per la realizzazione di un data base di associazioni, cooperative, enti di formazione, scuole pubbliche e private;

1995-1996: attività di doposcuola per l'intero anno scolastico presso le scuole elementari di Montano-Lucino e assistenza bambina portatrice di handicap;

Giugno-luglio 1995: animatrice di un centro estivo organizzato dal comune di Como: programmazione ed organizzazione di attività ludico-ricreative per bambini delle scuole elementari;

1991: rilevatrice presso il comune di Milano in occasione del censimento ISTAT 1991. Attività di intervista a singoli utenti per compilare il questionario. Controllo e verifica della compilazione da parte di aziende ed istituti di credito censiti;

1989: supplente di lettere presso la S.M.S. di Gaggino Faloppio (Como);

1985-1986: supplente di lettere presso la S.M.S. di Uggiate Trevano (Como).

Attività varie.

1979-1984: assistenza alla studio ad alunni delle scuole medie e superiori nelle materie umanistico classiche e moderne.

1978-1979: assistenza a due bambini cerebrolesi a livello di volontariato con uso del metodo Doman.

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI TONINA SANTI

Diplomata.

Esperienze professionali inerenti la parità:

dal 1987 è consigliera professionale di parità, a seguito della partecipazione al corso FSE, progetto pilota per consigliere di parità e, dall'aprile 1993, è stata nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale consigliera di parità istituzionale per la provincia di Como, fino all'attuale applicazione del decreto 1996/2000;

è socia fondatrice di Ancorpari (Associazione nazionale delle consigliere di parità);

dal 1979 al 1992 è stata dipendente del comune di Como dove, dal 1988 al 1992, ha svolto il ruolo di consigliera di parità;

nel settembre 2000 ha partecipato, al seminario formativo sulla innovativa metodologia di sostegno alle carriere «Mentoring per le donne» organizzato da Ancorpari.

Dal 1988, nell'ambito della propria attività e competenze di consiglierà di parità professionale e istituzionale, ha progettato, organizzato e gestito le seguenti iniziative:

a) analisi del ruolo della consigliera di parità nell'ambito dell'ente comunale e contributo specifico all'istituzione del comitato per le pari opportunità del comune;

b) coordinamento del gruppo di lavoro «Donne e statuto» con conseguente inserimento nello statuto comunale della norma per l'istituzione della commissione pari opportunità;

c) progettazione e coordinamento del seminario per le dipendenti comunali «Doppia presenza e pari opportunità»;

d) progettazione, coordinamento e intervento al convegno indetto dall'assessorato alle pari opportunità del comune di Como «Costruiamo percorsi di parità per la città di Como»;

e) coordinamento del convegno «Pari opportunità nella pubblica amministrazione: come orientarsi fra leggi e contrattazione» - Como 1991;

f) ha segnalato al locale ispettorato del lavoro i contenuti discriminatori di un bando di concorso per l'assunzione di personale con la qualifica di vigile urbano nel comune di Como, con conseguente sospensione del bando stesso e sua modifica;

g) ha partecipato ai lavori della commissione circoscrizionale dove ha rilevato l'alta percentuale femminile tra i disoccupati di lunga durata con diplomi magistrali e ha conseguentemente operato per la promozione di un corso di formazione per «Mamme a tempo» organizzato dalla cooperativa «Questa Generazione»;

h) è intervenuta e ha in corso casi di discriminazione nei luoghi di lavoro e professionali quali, ad esempio, Pollini/Comense (azione in giudizio); Cirrotta/Poste; operatrici/Telecom, ecc.

Attività' di diffusione e per l'applicazione della legge n. 125/1991:

ha svolto una relazione al convegno «Donne e Diritti» - Milano 1991;

è intervenuta alla TV e sui giornali locali; ha sollecitato i soggetti chiamati dalla legge n. 125/1991 alla sua applicazione (sindacati, associazioni imprenditoriali, enti pubblici, centri di formazione); ha collaborato mediante una rubrica sul lavoro femminile a «La Melagranata», trimestrale del coordinamento donne di Como e Lecco;

ha sollecitato i soggetti locali che si occupano di mercato del lavoro, in coerenza col rapporto sull'occupazione femminile a Como (elaborazione OTML e prof. Lucifera dell'Università Cattolica di Milano - 1996) per un impegno ad aprire uno sportello donna-lavoro quale supporto concreto all'occupazione femminile;

ha sollecitato le amministrazioni provinciali che si sono susseguite per la costituzione della commissione di parità provinciale, prevista dallo statuto, quale ambito specifico di cui la consigliera di parità deve far parte di diritto;

ha proposto al sindaco di Como l'inserimento di un piano di azione positiva, come imponeva l'art. 2 della legge n. 125/1991, nel piano generale di riorganizzazione degli uffici e del personale;

ha partecipato alla gestione, in qualità di tutor, al corso FSE per giovani donne con lauree tecniche «Esperte per la sicurezza nelle aziende» (applicazione della legge n. 626).

Progetti e/o collaborazioni con pubblicazione:

1988 - progetto, elaborazione e stesura dell'indagine sul personale comunale «Pari opportunità, un'esperienza del comune di Como», con conseguenti proposte di azioni positive;

1990 - stesura del capitolo «Il Comune». Pubblicazione della consulta femminile della regione Lombardia «Analisi di un caso di segregazione verticale»;

1990 - collaborazione con l'OTML ed il CITE di Como all'indagine «Ingresso e permanenza nel mercato del lavoro dei qualificati CFP e IPS dell'area comasca nell'anno formativo 1987/1988» pubblicata a cura dell'assessorato alle pari opportunità del comune di Como;

1992 - intervento per il comune di Como al convegno «I Comitati pari opportunità nelle regioni e negli enti locali: uno strumento per la valorizzazione della risorsa femminile» pubblicato a cura della regione Lombardia;

1996 - collaborazione con Ancorpari alla ricerca «Cooperative in rosa: nuovi sistemi di flessibilità per l'imprenditoria femminile tra produzione e riproduzione», finanziata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

1997 - promozione e collaborazione con la locale Camera di commercio dell'indagine «Maternità e lavoro: un problema aperto». Pubblicazione a cura dell'ufficio studi della camera di commercio.

01A10089

DECRETO 27 agosto 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della provincia di Modena.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 46 del 28 dicembre 2000 con il quale il presidente della provincia di Modena designa la sig.ra Isa Ferraguti e la sig.ra Mirella Guicciardi rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Isa Ferraguti e della sig.ra Mirella Guicciardi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Modena;

Decreta:

La sig.ra Isa Ferraguti e la sig.ra Mirella Guicciardi sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2001

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI ISA FERRAGUTI

Operaia tessile dal 1957 al 1964.

Dal 1970 al 1975 responsabile nazionale donne lavoratrici del Partito comunista italiano.

Dal 1976 al 1980 responsabile regionale Emilia-Romagna donne del Partito comunista italiano.

Dal 1980 al 1987 Consigliere regionale Emilia-Romagna.

Dal 1987 al 1992 Senatrice.

Dal 1993 al 1995 consulente giuridico per l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

Dal 1997 presidente della Cooperativa libera stampa, editrice di Noi Donne.

Dal 4 novembre 1995 consigliera di parità effettiva della provincia di Modena.

Perito agrario dal 1998.

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI MIRELLA GUICCIARDI

Attività didattica.

Nell'anno accademico 1977/1978 in qualità di cultore della materia diritto amministrativo ha svolto presso la facoltà di giurisprudenza, Università di Modena, esercitazioni sul tema «Le strutture politico-amministrative e burocratiche dei comuni», nel quadro di una ricerca condotta dai chiar.mi professori Gustavo Vignocchi e Roberto Gianolio, compiendo missioni di studio nella regione Lombardia con la collaborazione di operatori politici ed economici per la stesura di un programma inerente ai problemi amministrativi delle strutture comunali.

Nell'anno accademico 1979/1980 ha svolto presso la facoltà di economia e commercio, Università di Bologna, cattedra di istituzioni di diritto pubblico, esercitazioni pratiche sul tema «Problemi relativi all'antinquinamento e alla tutela ambientale» nel quadro di una ampia ricerca condotta dai chiar.mi professori Gustavo Vignocchi e Giulio Ghetti in collaborazione con altre università, centri di studio e operativi (in Italia ed in altri Paesi), concretizzatasi in un volume della rivista archivio giuridico.

Nell'anno accademico 1980/1981 ha svolto esercitazioni pratiche sul tema «Imprese pubbliche con particolare riferimento alla legislazione bancaria».

Nell'anno accademico 1981/1982, nel quadro di una ricerca C.N.R. condotta dal prof. Gustavo Vignocchi ha svolto esercitazioni in tema bancario. Tale studio è confluito in un volume «Problemi dell'ordinamento del credito nella prospettiva di una struttura bancaria europea».

Nell'anno accademico 1981/1982 ha svolto esercitazioni pratiche di aggiornamento di diritto amministrativo ad un corso per segretari comunali in collaborazione con la facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Modena.

Nel 1983 ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, da ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 4 della facoltà di economia e commercio, Università di Bologna, ed ha conseguito l'idoneità.

Nell'anno accademico 1983/1984 ha svolto seminari sul tema «Gli appalti» nel quadro di una ricerca finanziata dal Ministero della Pubblica istruzione e diretto dal prof. Gustavo Vignocchi.

Nell'anno accademico 1983/1984 ha tenuto un ciclo di lezioni di diritto amministrativo presso la Scuola di specializzazione in igiene, Università di Bologna, in collaborazione con il prof. Gustavo Vignocchi.

Nel 1984 ha partecipato ad una conversazione-seminario presso la Scuola di specializzazione in diritto ed economia della banca, facoltà di giurisprudenza, Università di Ferrara, sul tema «La responsabilità dello Stato e degli organismi pubblici in relazione alla direzione del credito e del controllo degli istituti bancari».

Dall'anno accademico 1979/1980 sino all'anno accademico 1984/1985 è stata indirizzata e seguita negli studi dai chiar.mi proff. Gustavo Vignocchi e Giulio Ghetti.

Dall'anno accademico 1985/1986 all'anno accademico 1997/1998 è stata seguita dai proff. Roberto Gianolio e Vittorio Casari Gasparini, ordinari di diritto amministrativo biennale, parte generale e parte speciale, presso la facoltà di giurisprudenza, Università di Modena.

Dall'anno accademico 1998/1999 è seguita dal prof. Vittorio Casari Gasparini, ordinario di diritto amministrativo biennale, diritto amministrativo parte generale e parte speciale, presso la facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Modena e di Reggio Emilia.

Incarichi.

Dall'anno accademico 1981/1982 all'anno accademico 1983/1984 le è stato conferito l'incarico triennale di insegnamento di «diritto amministrativo» nel biennio universitario presso l'Accademia militare di Modena.

Nell'anno accademico 1996/1997 le è stato conferito l'incarico di insegnamento di «Istituzioni di diritto pubblico» nel biennio universitario presso l'Accademia militare di Modena.

Negli anni accademici 1997/1998-1998/1999 le è stato conferito l'incarico nella materia «diritto costituzionale italiano e comparato» nel biennio universitario presso l'Accademia militare di Modena.

Negli anni accademici 1999/2000-2000/2001 la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e di Reggio Emilia le ha conferito l'incarico di insegnamento in qualità di titolare per la materia «Istituzioni di diritto pubblico», presso l'Accademia militare di Modena - Diploma in scienze strategiche, a seguito di vincitrice di concorso pubblico.

Nell'anno accademico 1984/1985 ha svolto seminari presso la facoltà di economia e commercio, Università di Bologna, sul tema «Il sistema bancario», nonché presso la facoltà di giurisprudenza, Università di Modena, sul tema «Esecuzione del giudicato, giudizio di ottemperanza e *jus superveniens*».

Dall'anno accademico 1985/1986 a tutt'oggi riveste la qualifica di cultore nelle cattedre di diritto amministrativo parte generale, di diritto amministrativo parte speciale e di diritto amministrativo biennale presso la facoltà di giurisprudenza, Università di Modena.

In data 23 dicembre 1983 ha ottenuto l'idoneità di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 4 diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

In data 23 ottobre 1985 è stata inserita nell'albo degli avvocati di Modena e in data 26 febbraio 1998 nell'albo speciale dei cassazionisti.

Nell'anno accademico 1985/1986 l'Università popolare delle Alpi Dolomitiche - U.P.A.D., con sede in Bolzano, le ha conferito l'incarico di docente universitario per insegnamento di diritto amministrativo.

Dall'anno accademico 1985/1986 a tutt'oggi la scrivente svolge seminari e conferenze di applicazione forense presso la facoltà di giurisprudenza, Università di Modena, nelle cattedre di diritto amministrativo biennale, generale e speciale, sotto l'indirizzo e la guida del prof. Vittorio Gasparini Casari.

Dall'a.s. 1987/1988 all'a.s. 1992/1993 le è stato conferito l'incarico di insegnamento nelle materie «Legislazione, organizzazione e statistica sanitaria» ed «Aspetti giuridici della professione», presso l'unità sanitaria locale n. 16 di Modena.

In data 1° febbraio 1989 la scrivente è stata nominata giudice tributario con decreto n. 2261 componente della commissione tributaria di secondo grado, con sede in Modena, ed ha svolto la funzione dal 6 aprile 1989 al 31 marzo 1996.

In data 20 febbraio 1996 è stata nominata giudice tributario con decreto del Presidente della Repubblica presso la commissione tributaria regionale di Bologna, ove svolge la funzione dal 1° aprile 1996 a tutt'oggi.

Nell'anno accademico 1993/1994 l'Istituto formazione operatori aziendali - I.F.O.A. le ha conferito l'incarico di docenza nel corso integrativo disciplinare universitario per consulenti del lavoro, tenendo lezioni sull'argomento «Diritto e normative di diritto pubblico» e «Ricorsi giurisdizionali avanti il T.A.R.».

La scrivente è risultata, altresì, vincitore di concorso per funzione dirigenziale presso l'ospedale Estense di Modena.

In data 14 luglio 1995 è stata inserita negli elenchi di disponibilità di professionisti singoli o associati per il conferimento di incarichi per prestazioni d'opera intellettuale nell'area legislazione ambientale presso la provincia di Modena.

In data 19 dicembre 1995 è stata inserita nell'elenco degli arbitri della camera arbitrale della provincia di Modena.

In data 10 maggio 1995 è stata inserita nella graduatoria nazionale per gli incarichi di componente di commissioni per i concorsi indetti dalla regione per l'area «Giuridica e amministrativa».

In data 25 maggio 1995 è stata nominata per il concorso interno n. 6 posti area dirigenziale presso la regione Emilia-Romagna.

In data 22 dicembre 1997 è stata nominata componente per la commissione esaminatrice del concorso n. 2 posti della qualifica dirigenziale riservato personale dipendente ARSTUD di Bologna.

Nei vari anni è stata nominata componente di commissioni esaminatrici per concorsi pubblici nelle strutture pubbliche, tra cui in data 3 novembre 1995 delibera n. 44 della giunta comunale di Spilamberto per un concorso di «Istruttore amministrativo affari generali».

Risulta regolarmente iscritta dal 10 settembre 1978 nell'albo dei docenti di ruolo degli istituti secondari di secondo grado presso il Ministero della pubblica istruzione, di cui si può fregiare del titolo di «professore».

In data 12 settembre 1994 è stata ammessa quale socio nella Società italiana degli avvocati amministrativisti, con sede in Roma, nonché presso la sezione Emilia-Romagna di Bologna.

In data 1° settembre 1995 è stata ammessa come socio nell'Associazione fra i giudici amministrativi francesi, tedeschi ed italiani, con sede in Milano, presidente del T.A.R. Lombardia dott. Francesco Mariuzzo.

In data 27 gennaio 1998 è stata inserita nell'elenco di professionisti iscritti all'albo per l'incarico di commissario governativo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In data 7 febbraio 1996 è stata inserita nell'archivio centrale dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in data 23 marzo 1999 è stata nominata in qualità di commissario liquidatore di L'Italiana Service s. coop. a r.l.

In data 23 ottobre 1998 è stata ammessa come socio nell'A.G.I. Associazione giuriste italiane.

Partecipazione a convegni.

1978 - Ha partecipato in qualità di collaboratrice scientifica della commissione di studio sul tema «Unioni regionali e unione nazionale delle camere di commercio» al convegno su «Le Camere di commercio tra Stato e regioni. Prospettive di riforma nei recenti disegni di legge», organizzato nei giorni 28-29-30 settembre dall'Università degli studi di Modena, Bologna, Camera di commercio di Modena e dall'I.S.A.P. (relatori i chiar.mi professori A. Amorth, V. Italia, G. Berti, C. Gessa, F. Roversi Monaco, G. Vignocchi, R. Gianolio) con una comunicazione dal titolo «L'Unione nazionale delle Camere di commercio. Prospettive di riforma nei recenti disegni di legge».

1979 - Ha preso parte, nei giorni 3-4 maggio, al seminario interdisciplinare di studio promosso dagli insegnamenti afferenti alla sezione di diritto pubblico della facoltà di giurisprudenza, Università di Modena, sul tema «L'assistenza e la beneficienza tra decentramento amministrativo e riforma dei servizi sociali» (relatori tra gli altri i chiar.mi professori R. Gianolio, L. Guerzoni, G. Vignocchi, U. Rescigno, F. Merusi, D. Serrani) con una comunicazione dal titolo «Le opere universitarie e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977».

1979 - Ha partecipato in qualità di studiosa al Convegno nazionale tenutosi il 12 maggio sul tema «Presidi sanitari di base nella riforma» organizzate dall'Università degli studi di Modena con la collaborazione della Associazione nazionale medici condotti (relatori tra gli altri i chiar.mi professori F. Roversi Monaco, G. Mor, R. Gianolio) con uno scritto dal titolo «L'inefficienza delle strutture sanitarie nella legge n. 833/1978».

1982 - Ha preso parte ai vari convegni sul tema «Studi dedicati ai problemi dell'ambiente» organizzati dall'Università degli studi di Bologna e dai vari Enti locali, con interventi che sono confluiti in una pubblicazione dal titolo «Aspetti e problemi giuridici del diritto all'ambiente».

1983 - Ha partecipato ad un dibattito, 5 maggio, sul tema «Declino del principio di sovranazionalità negli Organismi comunitari», a cura della facoltà di economia e commercio, della Scuola di perfezionamento in scienze amministrative, dell'Università di Bologna, da cui è sfociato un resoconto della conversazione tenuta dal prof. Dino del Bo.

1984 a tutt'oggi - Ha partecipato a vari convegni nell'ambito del diritto pubblico e del diritto amministrativo, che sono sfociati in conferenze e relazioni.

Partecipazione a ricerche.

Nel 1978 ha partecipato ad una ricerca sul tema «Le strutture politiche-amministrative e burocratiche dei comuni» autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione, organizzata e diretta dai chiar.mi professori G. Vignocchi, R. Gianolio ed altri, presso l'Università di Modena, con lo scopo di rilevare l'effettivo assetto delle strutture comunali sotto i menzionati profili.

Nel 1979 è stata inserita in un gruppo di ricerca sugli strumenti e sulle forme organizzatorie sulla tutela dei beni naturali e per le difese contro gli inquinamenti, organizzata e diretta dai chiar.mi professori G. Vignocchi e G. Ghetti, presso la Cattedra di istituzioni di diritto pubblico dell'Università di Bologna.

Sempre nel 1979 è stata inserita in un gruppo di ricerca finanziato dal C.N.R. ed organizzato dai chiar.mi professori G. Vignocchi e G. Ghetti, sul tema «Dimensioni, funzioni e struttura degli enti infraregionali con particolare riguardo all'ordinamento italiano». In particolare, si è interessata dell'individuazione dell'ente intermedio nell'ordinamento inglese, che è sfociato in un saggio pubblicato nella rivista Diritto e Società 1985.

Nel 1980 è stata inserita in un gruppo di ricerca C.N.R. diretto dai chiar.mi professori G. Vignocchi e G. Ghetti sul tema «Studi sull'ordinamento bancario e su proposte di riforma della legislazione bancaria», a cui è impegnata una èquipe di studiosi e di operatori dell'Università di Bologna e di altri centri di studio (tra cui l'Università Bocconi, l'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa).

Nel 1981 è entrata a far parte di una ricerca C.N.R. dal titolo «L'ordinamento del credito nella prospettiva di una struttura bancaria europea» diretta dal prof. R. Pini con la collaborazione dei chiar.mi professori G. Vignocchi, G. Ghetti, A. Ottavi, O. Paganelli e Gola dell'Università di Bologna, T. Bianchi dell'Università Bocconi, Porzio dell'Università di Napoli, Telchini, commissario generale della commissione C.E.E., Sacchi Morsiani, presidente della Cassa di risparmio di Bologna e ordinario dell'Università di Bologna.

Nel 1981 è stata inserita in un gruppo di ricerca (Ministero della pubblica istruzione) diretto dai professori G. Vignocchi e G. Ghetti sul tema «Concessioni e appalti con riferimenti comparatistici soprattutto agli ordinamenti nei vari Paesi della C.E.E.», a cui è impegnata una èquipe di studiosi e di operatori dell'Università di Bologna e di altri centri di studio.

Così pure, nel 1981 è entrata a far parte di un gruppo di ricerca (Ministero della pubblica istruzione) diretto dai professori G. Ghetti e G. Vignocchi sul tema «Tutela dell'ambiente nel quadro del governo del territorio» in collaborazione con le varie Università e centri di studio; di un gruppo di ricerca (Ministero della pubblica istruzione) diretto dai proff. G. Vignocchi e G. Ghetti sul tema «Appalti e altre forme di intervento pubblico per approntamenti infrastrutturali con riferimenti comparatistici agli ordinamenti dei Paesi della C.E.E.», a cui è impegnata una èquipe di studiosi e di operatori dell'Università di Bologna e di altri centri di studio all'estero. Nel 1982 è stata inserita in un gruppo di ricerca (Ministero della pubblica istruzione) diretto dai professori G. Vignocchi e G. Ghetti sul tema «Tutela dell'ambiente e urbanistica».

Nel 1982 è stata inserita in un gruppo di ricerca finanziato dal Ministero della pubblica istruzione e diretto dai chiar.mi professori G. Vignocchi e G. Ghetti sul tema «Le casse di risparmio», a cura dell'Università di Bologna, in collaborazione con l'Università di Messina e di Modena.

Nel 1983 è stata inserita in un gruppo di ricerca finanziato dal Ministero della pubblica istruzione sul tema «Aspetti di tutela dell'ambiente» diretto dai professori G. Vignocchi e G. Ghetti in collaborazione con vari operatori e studiosi.

Nel 1984 è stata inserita in un gruppo di ricerca finanziato dal Ministero della pubblica istruzione e diretto dai proff. G. Vignocchi e G. Ghetti sul tema «Crediti speciali a livello europeo» in collaborazione con le Università di Messina, Venezia e Modena.

Dall'anno accademico 1984/1985 a tutt'oggi fa parte di gruppi di ricerche presso la facoltà di giurisprudenza, Università di Modena, Cattedra di diritto amministrativo.

Attività scientifica.

Ha compiuto una ricerca nell'ambito del diritto pubblico in generale e del diritto amministrativo una prima indagine sulle strutture organizzativo-politico-burocratiche dei comuni. Sempre nell'ambito degli stessi indirizzi di ricerca, ha esteso la propria indagine anche ai problemi concernenti le prospettive di riforma delle camere di commercio dopo la legge n. 382/1975 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

I primi risultati di queste indagini sono rispettivamente un elaborato dal titolo «Gli strumenti di partecipazione nell'ambito delle strutture organizzativo-politico-burocratiche degli Enti locali» ed un secondo elaborato a stampa Giuffrè-Milano, dal titolo «L'Unione nazionale delle camere di commercio. Prospettive di riforma nei recenti disegni di legge».

Nell'ambito di una ulteriore ricerca di gruppo a carattere interdisciplinare dal titolo «L'assistenza e la beneficienza tra decentramento amministrativo e riforma dei servizi sociali», si è interessata specificatamente del tema «Le Opere universitarie e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977» il cui risultato è una pubblicazione a stampa Franco Angeli - Milano.

In tema dei problemi relativi all'ambiente, nel 1982 ha svolto uno studio dal titolo «Resoconto dei lavori della terza conferenza ministeriale europea sui problemi dell'ambiente» il cui risultato è una pubblicazione stampa Stem-Mucchi di Modena.

Nel 1984 nell'ambito di una ricerca finanziata dal Ministero della pubblica istruzione per l'Università di Bologna, facoltà di economia e commercio, ha svolto una indagine approfondita sui problemi dell'ambiente dal titolo «Aspetti e problemi giuridici del diritto all'ambiente», il cui risultato è una pubblicazione stampa Mucchi-Modena, rivista Archivio giuridico.

Sempre nell'ambito di una ricerca finanziata dal C.N.R. dal titolo «Dimensioni, funzioni e struttura degli enti infraregionali con particolare riguardo all'ordinamento italiano», si è interessata del Governo locale inglese, il cui risultato è un saggio edito nella rivista Diritto e società.

Ha svolto una approfondita indagine, sotto la guida del chiar.mo prof. G. Vignocchi, sul tema «L'ordinamento scolastico con particolare riguardo al contenzioso», con conseguente relazione scritta.

Ha elaborato un articolo dal titolo: «Note in tema di soppressione delle funzioni giurisdizionali delle Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica: art. 53 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in margine ad una recente ordinanza del Consiglio di Stato» in Rivista Il diritto dell'economia, Mucchi Editore, Modena, n. 3/2000.

Nell'ambito della specializzazione in materia di pubblico impiego, ha svolto un lavoro dal titolo: «La giurisdizione nel pubblico impiego: una rassegna della recente giurisprudenza di un caso di mobilità intercompartimentale», in rivista Il diritto dell'economia, Mucchi Editore, Modena, n. 1/2001.

Pubblicazioni.

1) «L'Unione nazionale delle camere di commercio nei recenti disegni di legge», Giuffrè, Milano, 1979;

2) «Le opere universitarie e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977», Franco Angeli, Milano, 1980;

3) «Resoconto dei lavori della terza conferenza ministeriale europea sui problemi dell'ambiente», Stem Mucchi, Modena, 1982;

4) «Resoconto della conversazione del prof. Dino Del Bo Declino del principio di sovranazionalità negli organismi comunitari», Stem Mucchi, Modena, 1983;

5) «Aspetti e problemi giuridici del diritto all'ambiente», Stem Mucchi, Modena, 1985;

6) «Dimensioni, funzioni e struttura del governo locale inglese», in rivista Diritto e Società, CEDAM, Padova, n. 3/1985;

7) «Note in tema di soppressione delle funzioni giurisdizionali delle commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica: art. 53 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in margine ad una recente ordinanza del Consiglio di Stato» in rivista Il diritto dell'economia, Mucchi Editore, Modena, n. 3/2000;

8) «La giurisdizione nel pubblico impiego: una rassegna della recente giurisprudenza di un caso di mobilità intercompartimentale», in rivista Il diritto dell'economia, Mucchi Editore, Modena, n. 1/2001.

Collaborazioni.

Nella pubblicazione dei volumi:

1) Vignocchi-Ghetti «Comuni e province nell'ordinamento italiano», UTET, Milano, 1980;

2) Vignocchi (ricerca diretta da) «Studi dedicati ai problemi dell'ambiente», Stem Mucchi, Modena, 1982;

3) Vignocchi (ricerca diretta da), Atti della ricerca sugli sviluppi degli ordinamenti bancario-creditizi nel continente europeo, vol. I-II, Stampati Mucchi, Modena, 1984;

4) Vignocchi-Ghetti, corso di diritto pubblico, Giuffrè - Milano, 1984.

La sottoscritta dichiara che tutto quanto indicato, sotto la propria responsabilità, nella presente domanda corrisponde al vero, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

01A10306

DECRETO 29 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Monte Tancia», in Monte San Giovanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non comportando, peraltro, la nomina di alcun liquidatore;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Monte Tancia», con sede in Monte San Giovanni (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Luigi Barontini in data 11 novembre 1987, repertorio n. 4630, registro società n. 2809, presso il tribunale di Rieti.

Rieti, 29 agosto 2001

Il direttore provinciale: SALTARELLI

01A10124

DECRETO 30 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cento Radio Cento», in Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1987 con cui la società cooperativa mista «Cento Radio Cento» a r.l., con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito notaio avv. Ferrante Tura in data 22 luglio 1977, repertorio n. 57942, registro società n. 4892 del tribunale di Ferrara è stata sciolta d'autorità ex art. 2544 del codice civile con nomina a commissario liquidatore del rag. Vincenzo Gabrielli;

Vista la nota del 29 febbraio 1996 a mezzo della quale il citato commissario liquidatore ha richiesto di essere sostituito nella carica;

Vista la nota prot. n. 769/IV-7 AS del 16 luglio 1998 con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, div. IV/7, manifestava l'intenzione di sostituire il predetto commissario liquidatore richiedendo una terna di nominativi per l'incarico;

Considerata, però, la nota prot. n. 1510 del 2 marzo 2001 con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, div. IV, disponeva che la direzione provinciale del lavoro di Ferrara provvedesse alla conversione del decreto di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore in considerazione dell'esiguità della vetustà delle poste attive contenute nell'ultimo bilancio depositato e relativo al 1982, e comunque tali da considerarsi estinte;

Valutato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, div. IV-5, con nota prot. n. 3162 dell'11 maggio 2001 ha ribadito la competenza delle direzioni provinciali del lavoro per l'adozione del citato provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, delle procedure di scioglimento delle società cooperative ex art. 2544 senza nomina di commissario liquidatore;

Considerato il decreto ministeriale 27 gennaio 1998 il quale dispone che non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle società cooperative e dei loro consorzi quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000 ed in particolare l'art. 2 dove viene stabilito che il citato limite di L. 2.500.000 si applica anche alle procedure in corso da lungo tempo ed inattive, per le quali si rende opportuno trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Lo scioglimento d'ufficio ex art. 2544 con nomina del commissario liquidatore disposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla cooperativa «Cento Radio Cento» a r.l. con decreto ministeriale 22 luglio 1987 è convertito in scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni o entro sessanta al T.A.R.

Ferrara, 30 agosto 2001

Il direttore provinciale: DE ROGATIS

01A10122

DECRETO 31 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sarda tappeti soc. coop. a r.l.», in Ottana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto il verbale in data 15 aprile 1996 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Sarda Tappeti soc. coop. a r.l.», con sede in Ottana (Nuoro), ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, con nomina di un liquidatore nella persona della sig.ra Pilitta Costantina;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 7 febbraio 2001 dai quali si rileva che il

liquidatore non ha portato a termine il mandato, sebbene formalmente diffidato in tal senso dalla direzione provinciale del lavoro di Nuoro;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, con il quale è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 23 maggio 2001;

Decreta:

Il dott. Andrea Mura, nato a Torino il 3 dicembre 1965, dottore commercialista, con studio in Macomer, via Sicilia, 3/a, è nominato liquidatore della società cooperativa «Sarda tappeti soc. coop. a r.l.», con sede in Ottana, costituita in data 15 giugno 1972, repertorio n. 11043, per rogito notaio Antonio Sau, in sostituzione della sig.ra Pilitta Costantina.

Nuoro, 31 agosto 2001

Il direttore provinciale reggente: MURA CHERCHI

01A10125

DECRETO 4 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Prora», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «La Prora», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Vincenzo Palmieri in data 29 novembre 1961, repertorio n. 19742, registro società n. 2591 presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 4 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A10121

DECRETO 4 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Nettini Urbani», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Nettini Urbani», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Domenico Mazzilli in data 28 gennaio 1946, repertorio n. 5462, registro società n. 1727, presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 4 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A10105

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2001.

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 17 settembre 2001;

Dispone:

A decorrere dal 19 settembre 2001 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 4,25 al 3,75 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2001

Il Governatore: FAZIO

01A10444

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 7 settembre 2001.

Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 193/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 settembre 2001,

Premesso che:

l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, e in particolare le aree del Mezzogiorno;

con la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha emanato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);

ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 16, comma 2, della deliberazione n. 120/01, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2001-2002, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità e alle altre imprese che svolgono le medesime attività, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione:

a) i ricavi RT^E, RT^F, RT^N, RT^R, RL^E, RL^C e RA;

b) la proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti;

c) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione;

d) i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di modulazione;

ai sensi dell'art. 16, comma 3, della deliberazione n. 120/01, le imprese diverse dalla impresa maggiore possono presentare all'Autorità, entro quindici giorni dal ricevimento delle proposte di cui all'art. 16, comma 2 della medesima deliberazione, osservazioni e richieste di modifica. Le proposte si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

ai sensi dell'art. 16, comma 4, della deliberazione n. 120/01, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano, anche mediante l'utilizzo dei propri siti Internet, le tariffe approvate dall'Autorità entro quindici giorni dalla data della loro approvazione; le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.

Premesso, inoltre, che:

in data 4 luglio 2001, la società Transmediterranean Pipeline Company Limited (di seguito: TMPC) ha trasmesso all'Autorità le proposte relative ai propri ricavi di riferimento;

in data 5 luglio 2001, la società Edison Gas S.p.a. (di seguito: Edison Gas) ha trasmesso all'Autorità le proposte relative ai propri ricavi di riferimento e a quelli di SGM S.p.a., in applicazione dell'art. 7,

comma 1, lettera *c)*, della deliberazione n. 120/01, le proposte relative al corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, i requisiti di iniezione ed erogazione e i volumi di gas da stoccaggio e i costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema;

in data 11 luglio 2001, la società Rete Gas Italia S.p.a. (di seguito: Rete Gas Italia) ha trasmesso all'Autorità le proposte relative ai punti di entrata e di uscita, ai ricavi di riferimento, e le proposte tariffarie, nonché i requisiti di iniezione ed erogazione, i volumi di gas da stoccaggio e i costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema;

in data 31 luglio 2001, l'Edison Gas ha inviato all'Autorità commenti alle proposte tariffarie dell'impresa maggiore;

gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla TMPC in data 19 luglio 2001 e 27 luglio 2001, all'Edison Gas in data 19 luglio 2001 e a Rete Gas Italia in data 1° agosto 2001, richieste di approfondimenti relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento, ai sensi della deliberazione n. 120/01;

TMPC, Edison Gas e Rete Gas Italia hanno provveduto, con comunicazioni successive, a trasmettere all'Autorità gli approfondimenti richiesti, integrazioni e nuove proposte relative al calcolo dei ricavi di riferimento e alle tariffe; in particolare Rete Gas Italia ha presentato, in data 6 agosto 2001, una nuova proposta avente ad oggetto i punti di entrata e uscita, i corrispettivi unitari di capacità per il trasporto sulla rete nazionale e il corrispettivo variabile recepisce, tra l'altro, anche gli ultimi dati forniti da Edison Gas e TMPC, a seguito delle richieste di approfondimenti da parte dell'Autorità;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 164/2000;

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000), che individua la rete nazionale di gasdotti;

la deliberazione dell'Autorità n. 120/01;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2001, n. 136/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2001, recante la direttiva per la conversione in euro dei corrispettivi unitari delle tariffe e per la fatturazione ai clienti finali;

Considerato che:

a seguito di richiesta di chiarimenti da parte degli uffici dell'Autorità e di successivi approfondimenti, Edison Gas, TMPC e Rete Gas Italia hanno provveduto a rivedere i loro calcoli e a trasmettere nuove proposte, risultate conformi alla disciplina di cui alla deliberazione n. 120/01;

Considerato che:

Rete Gas Italia ha dichiarato, con la comunicazione del 27 luglio 2001, che la ricostituzione degli stoccaggi procede secondo un programma che condurrà a fine campagna al completo riempimento degli stoccaggi della società Stoccaggi Gas Italia con gas degli utenti in misura sufficiente a fornire il «working gas» necessario per la modulazione dell'intero mercato allacciato alla propria rete, incluso il mercato civile; pertanto, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18, comma 1 del decreto legislativo n. 164/2000, Rete Gas Italia non ha evidenziato costi per le attività di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, della deliberazione n. 120/01;

inoltre, con la medesima comunicazione del 27 luglio 2001, Rete Gas Italia ha indicato i costi per l'attività di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 120/01, evidenziando che essi comprendono la gestione delle fluttuazioni di svaso/invaso e la compensazione degli sbilanciamenti che si verificano su base temporale inferiore al giorno, ma non comprendono il servizio di compensazione di sbilanciamenti generati dagli utenti, tenuto conto del sopra menzionato riempimento completo degli stoccaggi;

in data 24 luglio 2001, Edison Gas ha dichiarato che, per quanto concerne i fabbisogni di modulazione dei clienti non idonei, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, ha provveduto alla copertura in qualità di venditore e pertanto non sono stati evidenziati costi; per quanto riguarda i costi di bilanciamento di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 120/01, Edison Gas ha presentato una propria proposta di copertura del fabbisogno di bilanciamento, con l'ipotesi che Rete Gas Italia integri il servizio di modulazione fornito da Edison Gas;

ritenuto che, tenuto conto delle dimensioni di ciascuna rete, sia la soluzione adottata da parte di Edison Gas, sia la soluzione adottata da parte di Rete Gas Italia in materia di bilanciamento del sistema siano entrambe giustificate sul piano tecnico e permettano nel tempo valutazioni comparative riguardo la loro efficacia;

ritenuto che sia opportuno, a motivo della fase di avvio del nuovo ordinamento tariffario relativo alle attività di trasporto e dispacciamento e di rigassificazione di Gnl:

dare certezza alle imprese e agli utenti del sistema attraverso l'approvazione formale delle proposte tariffarie trasmesse all'Autorità;

assicurare trasparenza al processo di approvazione delle tariffe, tenuto conto dei dati e delle informazioni trasmesse dalle imprese in applicazione della deliberazione n. 120/01;

ritenuto, inoltre, che sia opportuno, ai fini della pubblicazione delle tariffe di cui all'art. 16, comma 4, della deliberazione n. 120/01:

che l'impresa maggiore fornisca informazioni che consentano agli utenti di individuare a quale punto di uscita sia aggregato ciascun punto di riconsegna;

che le imprese di trasporto forniscano informazioni su quale corrispettivo fisso si applichi a ciascun punto di riconsegna;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Art. 2.

Verifica delle proposte relative ai punti di entrata e uscita per l'anno termico 2001-2002

2.1. Sono approvate le proposte di cui agli articoli 5 e 16 della deliberazione n. 120/01 presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2001-2002 aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale dei gasdotti come riportate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Art. 3.

Verifica delle proposte tariffarie per l'anno termico 2001-2002

3.1. Sono approvate le proposte di cui al combinato disposto dell'art. 9 e dell'art. 16, comma 2, della deliberazione n. 120/01 presentati dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2001-2002 aventi ad oggetto le tariffe come riportate nelle tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento, i ricavi RT^E, RT^F, RT^N, RT^R, RL^E, RL^C e RA e i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di modulazione.

Art. 4.

Pubblicazione delle tariffe

4.1. L'impresa maggiore pubblica, anche nel proprio sito Internet, contestualmente alle tariffe, informazioni atte a consentire agli utenti di individuare a quale punto di uscita sia aggregato ciascun punto di riconsegna.

4.2. Le imprese di trasporto pubblicano, anche nel proprio sito Internet, contestualmente alle tariffe, informazioni idonee a consentire agli utenti di individuare quale corrispettivo fisso si applica a ciascun punto di riconsegna.

Art. 5.

Disposizioni finali

5.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a decorrere dal 7 settembre 2001.

Milano, 7 settembre 2001

Il Presidente: RANCI

ALLEGATO

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2001/2002)

1.1. Punti di entrata.

3 punti di entrata relativi ai punti di interconnessione con i metanodotti esteri di importazione:

in prossimità del confine delle acque territoriali a largo di Mazara del Vallo;

in prossimità di Passo Gries;

in prossimità di Tarvisio.

1 punto di entrata in corrispondenza dell'impianto di rigassificazione Gnl di Panigaglia.

10 punti di entrata dai principali campi di produzione nazionali o dai loro centri di raccolta e trattamento:

Nord occidentale;

Nord orientale;

Rubicone;

Falconara - Fano;

Pineto;

San Salvo;

Candela;

Monte Alpi;

Crotone;

Gagliano.

2 punti di entrata dagli stoccaggi:

relativo ai siti di stoccaggio dell'Eni S.p.a.;

relativo ai siti di stoccaggio dell'Edison Gas S.p.a.

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2001/2002)

1.2. Punti di entrata da produzioni nazionali e aggregazioni di campi minori.

ENTRATA	PRODUZIONI AGGREGATE	ENTRATA	PRODUZIONI AGGREGATE
Nord occidentale	Caviaga	Pineto	Pineto
	Ovanengo		Grottamare
	Romanengo		Carassai
	Bordolano		San Benedetto del Tronto
	Cignone		San Giorgio Mare
	Pontetidone		Rapagnano
	Cornegliano		Fontevecchia
	Trecate		Montecosaro
	Settala		Settefinestre - Passatempo
	Casteggio		
	Corte - Colambarola	San Salvo	San Salvo - Cupello
	Fornovo		Santo Stefano Mare
	Soresina		Sinarca
	Leno		Poggiofiorito
	Piadena		
		Candela	Candela
Nord orientale	Minerbio		Masseria Spavento
	Ravenna Mare		Reggente
	Alfonsine		Roseto - Torrente Vulgano
	Cotignola		Torrente Tona
	San Potito		
	Casalborsetti	Monte Alpi	Monte Alpi
	Manara		Pisticci (B.P.)
	Pomposa		Pisticci (A.P.)
	Tresigallo - Sabbioncello		Metaponto
	Vittorio Veneto (Sant'Antonio, Sant'Andrea)		Calderasi - Monteverdese
	Muzza		Sinni (Policoro)
	Santerno		
	Spillamberto	Crotone	Crotone
	Scandiano		Hera Lacinia
	Certaldo		Lavinia
	Correggio		
	Montenevoso	Gagliano	Gagliano
			Bronte
Rubicone	Rubicone		Mazara del Vallo - Lippone
			Noto
Falconara - Fano	Falconara		
	Fano		

Nota: A.P. e B.P. sono rispettivamente alta pressione e bassa pressione.

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2001/2002)

1.3. Punti di uscita.

A Friuli-Venezia Giulia
B Trentino-Alto Adige e Veneto
C Lombardia orientale
D Lombardia occidentale
E1 Nord Piemonte
E2 Sud Piemonte e Liguria
F Emilia e Liguria
G Basso Veneto
H Toscana e Lazio
I Romagna
L Umbria e Marche
M Marche e Abruzzo
N Lazio
O Basilicata e Puglia
P Campania
Q Calabria
R Sicilia

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2001/2002)

1.4 - Rappresentazione grafica dei punti di entrata e di uscita dalla rete nazionale di gasdotti (i punti di uscita sono indicati con lettere maiuscole dell'alfabeto)

Tabella 2 - Tariffe di trasporto e dispacciamento (anno termico 2001/2002)

2.1. Corrispettivo unitario variabile.

CV (Euro/GJ)	0,176549

2.2. Corrispettivi unitari di capacità di rete nazionale.

Cpe (Euro/Smc/g)	
Mazara del Vallo	3,032460
Passo Gries	0,338364
Tarvisio	0,857216
Panigaglia	0,613272
Nord Occidentale	0,077469
Nord Orientale	0,104647
Rubicone	0,077469
Falconara - Fano	0,494016
Pineto	0,720943
San Salvo	0,559849
Candela	0,633425
Monte Alpi	0,905488
Crotone	2,026530
Gagliano	2,174299
Stoccaggi Eni Spa/Edison Gas Spa	0,174442

Cpu (Euro/Smc/g)		
Friuli-Venezia Giulia	A	0,841763
Trentino-Alto Adige - Veneto	B	0,986886
Lombardia Orientale	C	1,076087
Lombardia Occidentale	D	1,276102
Nord Piemonte	E1	1,535033
Sud Piemonte e Liguria	E2	1,276102
Emilia e Liguria	F	0,986886
Basso Veneto	G	0,862372
Toscana e Lazio	H	0,858547
Romagna	I	0,697670
Umbria e Marche	L	0,569331
Marche e Abruzzo	M	0,524838
Lazio	N	0,659117
Basilicata e Puglia	O	0,735951
Campania	P	0,521476
Calabria	Q	0,446735
Sicilia	R	0,157519

2.3. Corrispettivi unitari di capacità di rete regionale.

CR_r (Euro/Smc/g)	
Edison Gas Spa e SGM Spa	1,801000
Rete Gas Italia Spa	1,312991

2.4. Corrispettivo fisso.
CF (Euro / punto di riconsegna)

	1º livello	2º livello	3º livello
Edison Gas Spa e SGM Spa	31,000000	2.141,300000	5.183,700000

La definizione dei livelli è in funzione di 2 parametri: consumo annuo del punto di riconsegna e tipologia di catena di misura

Rete Gas Italia Spa	3.098,700000	7.746,800000	17.570,600000

La definizione dei livelli è in funzione di 4 parametri: metri cubi prelevati, tipologia di misura, tipologia degli apparati di misura, metodo di acquisizione dei dati di misura.

2.5. Tariffa interrompibile.

Edison Gas Spa e SGM Spa	riduzione del 4% di CR_r per un'interruzione di 5 giorni con preavviso di 48 ore
Rete Gas Italia Spa	riduzione dell'8% dei corrispettivi CP_e, CP_u e CR_r per un'interruzione di 5 giorni con preavviso di 3 giorni

Tabella 3 - Tariffa di rigassificazione per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di Rete Gas Italia S.p.a. (anno termico 2001/2002)

3.1.	Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato	CQS (Euro/mc liquido)	3,622390
3.2.	Corrispettivo unitario associato agli approdi contrattuali	CNA (Euro/numero di approdi in un anno)	16.271,491063
3.3.	Corrispettivo unitario variabile per l'energia associata ai volumi rigassificati	CVL (Euro/GJ)	0,064330
3.4.	Perdite	per mc rigassificato	2%

01A10278

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 21 agosto 2001.

Assessorato regionale dei lavori pubblici: approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori: «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari - II parte - interventi strutturali e di monitoraggio». (Ordinanza n. 253).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995 e n. 2424, in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato individuato, sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'assessorato medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 14.000.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *a)*, su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che l'importo per la realizzazione dell'intervento è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Assessore regionale dei lavori pubblici per "Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari"»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1703/2;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, l'assessore pro-tempore dei lavori pubblici»;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che l'articolazione progettuale dell'opera, è stata prevista in due distinte fasi: la prima con progetto da appaltare immediatamente (ricerca), la seconda da progettare a seguito dell'esame delle risultanze della prima;

Atteso che con ordinanza n. 49 del 2 agosto 1996, è stata affidata all'assessorato, per l'attuazione, la prima parte dell'intervento in argomento per la ricerca delle perdite relativamente ad un complesso di dieci comuni distinti in due comparti e più precisamente: comparto A) Assemini, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, e Sinnai; e comparto B) Maracalagonis, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, per un importo di L. 5.000.000.000;

Atteso che il commissario governativo, con nota n. 415/E.I del 5 giugno 1998, sulla base degli esiti della ricerca, ha autorizzato l'avvio della progettazione definitiva di cui alla seconda fase dell'intervento, concernente la realizzazione delle opere strutturali sulle reti per il loro ripristino, ed il monitoraggio permanente per i comuni: Maracalagonis, Settimo San Pietro, Quartucciu ed Elmas, per i quali la ricerca stessa è stata completata;

Atteso che con ordinanza n. 129 del 31 dicembre 1998, è stato approvato il progetto definitivo per la seconda fase dell'intervento che ha comportato una spesa complessiva di L. 9.000.000.000;

Vista l'ordinanza n. 170 del 10 novembre 1999 con la quale è stato approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari II parte interventi strutturali e di monitoraggio» secondo il seguente quadro economico, che è stato, con essa, rimodulato in relazione all'istanza di utilizzazione dei ribassi d'asta conseguiti per la realizzazione della terza fase dell'intervento stesso:

	Q.E. Affidamento	Economie/Maggioraz.	Q.E. Aggiudicazione	
Lavori				
Importo lavori	7.256.000.000			
Ribasso d'asta 17,51%		−1.270.525.600		
Importo aggiudicazione				5.985.474.400
Somme a disposizione				
Diritti allacci Enel-Telecom	30.000.000		30.000.000	
Diritti attravers. stradali	10.000.000		10.000.000	
Indennità espropriative		+22.013.269	22.013.269	
Imprevisti	154.002.739	+145.564.891	299.567.630	
Spese generali	820.397.261		820.397.261	
IVA	729.600.000	−127.052.560	602.547.440	
Totale somme a disposizione	1.744.000.000			1.784.525.600
Totale	9.000.000.000	−1.230.000.000		7.770.000.000
Interventi strutturali III fase				1.230.000.000
Totale a pareggio				9.000.000.000

Vista la nota n. 14399 del 3 agosto 2001, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva unitamente ai relativi elaborati progettuali;

Considerato che, i lavori suppletivi ammontano a nette L. 178.853.168 pari al 2,99% dell'importo contrattuale e che il quadro economico dell'opera risulta così articolato, anche in considerazione dell'avvenuto appalto degli interventi strutturali III fase per l'importo netto di L. 1.008.284.870:

A) Lavori in appalto		
Interventi II fase		6.164.344.206
Interventi III fase		1.008.284.870
Sommano lavori in appalto, al netto		7.172.629.076
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
Diritti allacci Enel-Telecom	37.000.000	
Diritti attravers. stradali	10.000.000	
Indennità espropriative	22.013.269	
Imprevisti	422.453.056	
Spese generali	613.941.691	
IVA 10% su (7.172.629.076+47.000.000.)	721.962.908	
Totale somme a disposizione		1.827.370.924
Totale complessivo		9.000.000.000

Atteso che la perizia suppletiva e di variante di cui si tratta prevedendo principalmente variazioni quantitative delle varie categorie di lavoro e non comportando varianti sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale a termini dell'art. 16 della legge regionale n. 24/1987 non deve essere sottoposta al preventivo parere del CTAR dei lavoratori pubblici;

Visto il parere favorevole n. 27/SAP del 26 luglio 2001, espresso dall'ufficio tecnico istruttore dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, trasmesso con nota n. 14399 del 3 agosto 2001 dal servizio dighe, acque pubbliche, opere idrauliche e difesa del suolo dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante sopracitata di cui al progetto esecutivo dell'intervento denominato «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari - II parte - interventi strutturali e di monitoraggio»;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di Tesoreria intestata al «presidente della giunta regionale - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione della perizia suppletiva e di variante

1) Sulla base del parere n. 27/SAP del 26 luglio 2001, espresso dall'ufficio tecnico istruttore dell'assessorato citato in premessa, è approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di: «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari II - parte - interventi strutturali e di monitoraggio» secondo il seguente quadro economico, come definito anche in considerazione dell'avvenuto appalto degli interventi strutturali III fase per l'importo netto di L. 1.008.284.870:

A) Lavori in appalto		
Interventi II fase		6.164.344.206
Interventi III fase		1.008.284.870
Sommano lavori in appalto, al netto		7.172.629.076
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
Diritti allacci Enel-Telecom	37.000.000	
Diritti attravers. stradali	10.000.000	
Indennità espropriative	22.013.269	
Imprevisti	422.453.056	
Spese generali	613.941.691	
IVA 10% su (7.172.629.076+47.000.000.)	721.962.908	
Totale somme a disposizione		1.827.370.924
Totale complessivo		9.000.000.000

2) Resta confermata, con riferimento ai lavori di cui al progetto esecutivo approvato con ordinanza n. 170 del 10 novembre 1999 ed a quelli relativi alla perizia approvata con la presente ordinanza, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

3) Restano fermi i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori, già fissati con l'ordinanza n. 170/99 sopra citata, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

4) Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 170/99.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 21 agosto 2001

Il sub-commissario governativo: DURANTI

01A10110

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE TOSCANA

Revoca alla S.r.l. «Nuova Acqua Donata», in Viareggio dell'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Donata».

Con decreto dirigenziale n. 4595 del 24 agosto 2001 «Nuova Acqua Donata S.r.l.», avente sede in Viareggio, via Vetraia n. 11, stabilimento di produzione dell'acqua minerale in Pisa, località Montacchiello, via del Fagiano n. 8, partita I.V.A. 01397880467, è stata revocata l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere, per uso bevanda, l'acqua minerale «Donata», in contenitori di PET della capacità di centocinquanta centilitri prodotti nel proprio stabilimento a partire dalle seguenti preforme prodotte dalla Faba Sirma S.p.a. (Parma):
«... *(omissis)* ... » di cui al punto 2) del decreto dirigenziale n. 860 del 27 febbraio 1998.

01A10111

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalisin»

Estratto decreto n. 384 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede in via Fabbroni n. 6 - Roma, con codice fiscale n. 00422760587; è ora trasferita alla società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., con sede in via Buonarroti Michelangelo n. 23 - Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale n. 02605390968.

Specialità medicinale: ANTALISIN.

Confezione: «200 mg compresse rivestite con film», 12 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 029129018.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10063

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flucinal»

Estratto decreto n. 426 del 12 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004, è ora trasferita alla società: Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a., con sede in via Lisbona n. 23 - Roma, con codice fiscale n. 10717650153.

Specialità medicinale: FLUCINAL.

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite», 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033800018;

«1 g compresse rivestite», 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033800020.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visustrin»

Estratto decreto n. 385 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede in via Fabbroni n. 6 - Roma, con codice fiscale n. 00422760587, è ora trasferita alla società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., con sede in via Buonarroti Michelangelo n. 23, Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale n. 02605390968.

Specialità medicinale: VISUSTRIN.

Confezione: «100 mg/100 ml collirio soluzione», flacone 10 ml - A.I.C. n. 015582012.

Produzione, confezionamento e controllo: in sostituzione dell'officina farmaceutica Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. e dell'officina ISF S.p.a. per le operazioni di produzione, controllo e confezionamento, e dell'officina farmaceutica Neopharmed S.p.a. per le sole operazioni di confezionamento è autorizzata la produzione completa presso l'officina Tubilux Pharma S.p.a., sita in via Costarica n. 20/22 - Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10065

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadox BMP»

Estratto decreto n. 155 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi SULFADOX BMP.

Titolare A.I.C.: DOX - AL Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi, 20.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102835016.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: polisorbato 0,9 g; polietilenglicole 300 9,1 g; calcio carbonato granulare q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età);

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età): 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10066

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfameta 200 F.G.»

Estratto decreto n. 154 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi SULFAMETA 200 F.G.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., con sede legale e fiscale in Longiano (Forlì), via Emilia km 18 - n. 1854, codice fiscale n. 01788090403.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Longiano (Forlì), via Emilia km 18 - n. 1854.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacchetto da 25 kg, A.I.C. n. 102674013.

Composizione: 100 g di prodotto contiene:

principio attivo: sulfametazina 20 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 100 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età): 14 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10067

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumechina 20% liquido Demas»

Estratto decreto n. 153 del 31 luglio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato FLUMECHINA 20% LIQUIDO DEMAS S.r.l. (ex integratore medicato Copalquin).

Titolare A.I.C.: Demas S.r.l., con sede legale e fiscale in Roma, Circonvallazione Orientale, 4692, codice fiscale n. 00823620588.

Produttore: la società Farmaceutici Gellini S.p.a. sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102819024; tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102819036.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

flumechina 200,00 mg;

eccipienti: idrato sodico 36.900 mg; acqua demineralizzata q. b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broilers.

Indicazioni terapeutiche: broilers: colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi;

Tempo di attesa: broilers: 3 giorni;

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10068

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa ortofrutticola la Fonte a r.l., in Acquaviva

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa ortofrutticola la Fonte a r.l., in posizione n. 5076/198361 con sede in Acquaviva (conseguita per rogito notaio Giuseppe Susca in data 27 aprile 1983, repertorio n. 6026) che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10056

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Giovanile Grumese a r.l., in Grumo Appula

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Giovanile Grumese a r.l., posizione n. 5292/206616, con sede in Grumo Appula (costituita per rogito notaio Giuseppe Susca in data 5 settembre 1984, repertorio n. 5212) che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10057

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Arte Studio a r.l., in Bitetto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Arte Studio a r.l., posizione n. 6037/225067, con sede in Bitetto (costituita per rogito notaio D'Agosto Luigi in data 11 febbraio 1987, repertorio n. 55866) che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10058

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed il riciclaggio del denaro, firmato a Damasco il 3 gennaio 2001.

Si comunica che il giorno 25 maggio 2001 si è perfezionata la procedura delle notifiche per l'entrata in vigore dell'Accordo indicato in oggetto.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 17, l'Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si comunicano ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

Detto Accordo è entrato pertanto in vigore alla data del 25 maggio 2001.

01A10055

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9269
Yen giapponese	108,61
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,63040
Corona svedese	9,7095
Franco svizzero	1,4880
Corona islandese	91,80
Corona norvegese	8,0655
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57274
Corona ceca	34,270
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,74
Litas lituano	3,7069
Lat lettone	0,5703
Lira maltese	0,4079
Zloty polacco	3,9330
Leu romeno	28020
Tallero sloveno	219,7479
Corona slovacca	43,795
Lira turca	1435000
Dollaro australiano	1,8480
Dollaro canadese	1,4555
Dollaro di Hong Kong	7,2296
Dollaro neozelandese	2,2537
Dollaro di Singapore	1,6061
Won sudcoreano	1203,86
Rand sudafricano	8,0325

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10445

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione del dirigente del I settore n. 39 del 27 agosto 2001:

n. marchio	impresa	sede
22FE	Cosenza Daniele	Bondeno

01A10043

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 12 luglio 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, recante: «Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Life - Ambiente per l'annualità 2002.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 31, seconda colonna, undicesimo rigo, dove è scritto: «... sul sito Internet all'indirizzo http://*europea*.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-en.htm.», leggasi: «... sul sito Internet all'indirizzo http://*europa*.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-en.htm.».

01A10325

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.». (Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 142, lettera *h*). (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 2001).

Nell'avviso n. 8/2001 citato in epigrafe, riportato alle pagine 23 e seguenti della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in tutti gli articoli, i riferimenti inerenti il «punto *13*», devono intendersi sostituiti come: «punto *12*».

01A10348

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651217/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.